SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

267ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1970

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE GIULIO MAIER

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14128
COLOMBO, *Ministro del tesoro* 14129

CONGEDI 14127

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14127
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 14128
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 14127
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 14127

Seguito della discussione:

« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (**857**-*Urgenza*); « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (**361**), d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14129 *e passim*
* ANDERLINI . . . . . 14132 e *passim*
BELOTTI, *relatore* . . . . . 14131 e *passim*
BIAGGI 14131
BOSSO . . . . . 14140 e *passim*
BUZIO 14154
COLOMBO, *Ministro del tesoro* . 14139 e *passim*
FORTUNATI . . . . . 14135 e *passim*
LI VIGNI 14137, 14149, 14162
PERRI . . . . . 14151 e *passim*
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 14132 e *passim*
SEGNANA . . . . . 14141 e *passim*
SOLIANO . . . . . 14145 e *passim*

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14170, 14172, 14173

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O ' , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Arena per giorni 3, Banfi per giorni 4, Bergamasco per giorni 3, Caron per giorni 3, Chiariello per giorni 3, Cifarelli per giorni 5 e Morlino per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

CIFARELLI. — « Riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti d'appello e di cassazione » (1168).

Comunico inoltre che, a norma dell'articolo 71 della Costituzione, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa popolare:

« Interventi a favore dei soggetti con limitate capacità psichiche, fisiche, sensoriali e dei disadattati sociali » (1167).

Detto disegno di legge, previ accertamenti dei requisiti costituzionali, sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente.

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno:

TANGA. « Norme sul collocamento a riposo del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici » (1159), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968 » (1070), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967 » (1097), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), i seguenti

disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

« Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare » (959);

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale per l'anno 1970 » (1102).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (785);

« Contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per i prodotti oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM » (949);

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati MATTARELLI e FORNALE. — « Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori » (673) *con modificazioni;*

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Integrazione di fondi sugli stanziamenti previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, sul completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia, e proroga dei termini per la sua ultimazione al 31 dicembre 1971 » (1130);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (1087).

Commemorazione del senatore Giulio Maier

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, si è spento il giorno 6 febbraio a Firenze, in seguito a malore improvviso che lo aveva colpito il 24 gennaio, il senatore Giulio Maier.

L'immaturità della scomparsa e le elette qualità del rimpianto collega ci avvertono della perdita subita dalla nostra Assemblea che nel senatore Maier ebbe un Questore di raro equilibrio.

Giulio Maier era nato a Paluzza, nella Carnia, il 5 novembre 1913, ma dal 1915 risiedeva in Toscana.

Diciottenne si diplomò in ragioneria, conseguendo poi — mentre si avviava alla carriera bancaria — la laurea in economia e commercio.

Nel 1935 passò invece all'amministrazione delle antichità e belle arti, assolvendo molti incarichi presso la Sovrintendenza di Firenze e ricoprendo la carica di Capo dei servizi amministrativi e di Direttore del Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli.

Dopo aver partecipato alla Resistenza, come rappresentante del Partito d'azione in seno al Comitato di liberazione nazionale, svolse nel dopoguerra intensa attività sindacale. Fu segretario dell'Unione provinciale statali, vice segretario nazionale del Sindacato dei dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e dal 1944 al 1968 membro della giunta della Camera del lavoro di Firenze.

Eletto nel 1956 consigliere comunale di Firenze per il Partito socialista democratico italiano — di cui fu segretario provinciale dal 1959 al 1962 — ebbe l'incarico di assessore anziano con la responsabilità delle finanze e tributi. Rieletto consigliere, fu ancora Assessore alla previdenza, alle finanze e tributi e Vice Sindaco, fino all'aprile 1969.

Eletto senatore il 28 aprile 1963, nel collegio di Firenze I, e rieletto il 19 maggio 1968, Giulio Maier partecipò attivamente ai lavori parlamentari rappresentando Firenze al Senato dal 1963 in poi. Quanti lo conob-

bero ed in particolare i colleghi del Consiglio di Presidenza, del quale fece parte come Segretario nella passata e come Questore nella corrente legislatura, non potranno dimenticare il suo tratto affabile e cortese, le non comuni doti di intelligenza e di carattere, il suo spirito sinceramente democratico.

Nella IV legislatura fu membro delle Commissioni permanenti finanze e tesoro ed istruzione. Fece anche parte della Commissione di vigilanza per il debito pubblico e della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Nella V legislatura passò alla Commissione interni.

Il mandato parlamentare costituì per il senatore Maier una tribuna ideale per l'affermazione dei valori di giustizia sociale e di democrazia che ispirarono la sua esistenza. I suoi appassionati interventi in Aula e in Commissione testimoniano la varietà degli interessi che animavano la sua azione a sostegno delle classi lavoratrici e per una sempre più corretta amministrazione del pubblico denaro.

Verso identici obiettivi tesero le numerose proposte di legge da lui sottoscritte con iniziativa personale, o in collaborazione con altri senatori.

Onorevoli colleghi, la nobile opera svolta da Giulio Maier al servizio dello Stato e della democrazia appare alto esempio di dedizione e di efficienza, ammirato da tutti noi ed imitabile — confidiamo — dalle nuove generazioni.

In quest'ora di accorato cordoglio, interpretando l'unanime sentimento dell'Assemblea, la Presidenza del Senato rinnova ai familiari affranti le espressioni della commossa e solidale partecipazione all'irreparabile lutto. Uguali espressioni rivolge anche al Gruppo senatoriale del Partito socialista unitario ed a Firenze, che lo ebbe saggio e devoto amministratore, appassionato assertore dei valori culturali e artistici, instancabile animatore della rinascita materiale e morale della città dalle rovine dopo l'alluvione del 1966.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, mi consenta, a nome del Governo, di associarmi alle parole che ella ha pronunciato in ricordo del senatore Maier. Faccio questo con profonda emozione, con grande rispetto e anche con grande sentimento di amicizia, sollecitato dal ricordo della lunga consuetudine di lavoro comune.

Il senatore Maier, come ella ha ricordato, signor Presidente, fu membro attivissimo della Commissione finanze e tesoro e avemmo l'occasione di poter lavorare insieme e tutti di poter apprezzare la sua sollecitudine, la sua grande dedizione al dovere e soprattutto la sua grande coerenza a servizio degli ideali nei quali egli credeva.

Anche io, come ricordo personale, desidero rievocare qui quanto sia stata appassionata l'opera del senatore Maier quando in quest'Aula, ed in Commissione prima, noi discutemmo la legge per l'alluvione di Firenze e quante proposte emendative a vantaggio della città e dei territori colpiti dall'alluvione si devono appunto a lui.

Ma non è tanto questo quanto la sua opera diuturna che io desidero ricordare. E desidero associarmi anche io ancora una volta al dolore dei familiari e a quello del Gruppo senatoriale del Partito socialista unitario.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (857-*Urgenza*); « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (361), d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » e: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare », di iniziativa dei senatori Belotti, Colleoni e Segnana.

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale e che hanno parlato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo quindi alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

TITOLO I.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI FONDI COMUNI

Art. 1.

L'istituzione e la gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, salve le funzioni specificamente attribuite al Ministro del tesoro e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, che la esercita secondo le direttive del Ministro del tesoro.

Per quanto attiene all'esercizio della vigilanza si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 16 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 2.

I fondi comuni di investimento mobiliare possono essere istituiti e gestiti da società per azioni e in accomandita per azioni, il cui capitale sia versato ed esistente per un ammontare non inferiore a cinque miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivamente la gestione di un fondo comune.

Le società di gestione non possono costituirsi senza l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto col Ministro delle finanze, sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e sono iscritte in apposito albo tenuto a cura del Ministero del tesoro. Alla stessa autorizzazione è sottoposta la modificazione dell'atto costitutivo deliberata da una società già esistente per assumere l'oggetto sociale indicato dal primo comma.

La società di gestione deve impiegare il proprio capitale in conformità alle regole stabilite dall'organo di vigilanza e può svolgere soltanto le attività strumentali alla gestione del fondo comune.

L'autorizzazione è revocata e la società è cancellata dall'albo quando sia stata pronunziata la decadenza dalla gestione del fondo comune a norma dell'articolo 20.

I provvedimenti di diniego e di revoca dell'autorizzazione devono essere motivati.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti al primo comma. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « non inferiore a cinque miliardi », *con le altre*: « non inferiore ad un miliardo ».

2. 3 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

Al primo comma sostituire le parole: « la gestione di un fondo comune », *con le altre:* « l'esercizio di tale attività »;

conseguentemente alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: « in ogni caso l'ammontare del capitale e delle riserve della società di gestione non deve essere inferiore ad un cinquantesimo del valore complessivo netto del fondo comune, o dei fondi comuni gestiti dalla società, risultante dall'ultimo rendiconto. Gli aumenti di capitale necessari a tal fine devono essere deliberati ed eseguiti, a pena di deca-

denza dalla gestione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ».

2. 4 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

Alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole: « nonchè da banche o da società fiduciarie regolarmente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni ».

2. 5 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

B I A G G I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I A G G I . Riguardo all'articolo 2, noi proponiamo l'abbattimento del valore del capitale da 5 miliardi ad un miliardo per evidenti ragioni di opportunità: 5 miliardi rappresentano un impegno notevole di investimento del capitale e noi pensiamo che tale abbattimento sia opportuno per dare la possibilità ad un maggior numero di sottoscrittori di adire ai fondi comuni di investimento.

Al primo comma dell'articolo 2 noi proponiamo di sostituire con le parole « l'esercizio di tale attività », le parole: « la gestione di un fondo comune » e in conseguenza di questa nostra proposta dovremo aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 2 le parole già lette dal Presidente e che io rileggo per comodità anche del relatore, ossia: « in ogni caso l'ammontare del capitale e delle riserve della società di gestione non deve essere inferiore ad un cinquantesimo del valore complessivo netto del fondo comune, o dei fondi comuni gestiti dalla società, risultante dall'ultimo rendiconto. Gli aumenti di capitale necessari a tal fine devono essere deliberati ed eseguiti, a pena di decadenza dalla gestione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ». Mi pare che l'emendamento si illustri da sè.

Per quanto concerne il terzo emendamento da noi presentato, noi proponiamo che ai fondi di investimento possano anche partecipare banche o società fiduciarie regolarmente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni.

Su tali emendamenti spero che il relatore vorrà convenire con noi e che l'Assemblea li approvi.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere, senatore Biaggi, come collega l'emendamento n. 2. 5 da lei proposto con l'insieme del testo dell'articolo 2, perchè, così come sono stati presentati, i tre emendamenti hanno bisogno quanto meno di una migliore punteggiatura.

B I A G G I . L'emendamento n. 2. 5, preceduto da una virgola, dovrebbe essere aggiunto dopo il primo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione, mentre lo emendamento n. 2. 4, preceduto da un punto, dovrebbe seguire l'emendamento n. 2. 5.

P R E S I D E N T E . Occorrerebbe quindi una loro diversa collocazione nell'articolo 2. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. I tre emendamenti presentati dai colleghi del Partito liberale sono stati già discussi ampiamente in Commissione, senza peraltro trovare accoglimento: nè quello relativo al minimo di capitale, ridotto da 5 miliardi a un miliardo; nè quello relativo alla proporzione del cinquantesimo del valore complessivo netto del fondo comune per gli investimenti di gestione; nè, infine, quello concernente la estensione alle banche e alle società fiduciarie dei compiti propri delle società di gestione. Pertanto, a nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti. Circa la loro logica collocazione lei, signor Presidente, opportunamente disse che, ove gli emendamenti in parola fossero accolti, si renderebbe necessaria una loro logica collocazione, in sede di coordinamento, nel primo comma dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Quindi lei si riserva, ove gli emendamenti fossero approvati, di chiedere un loro coordinamento in base al Regolamento?

B E L O T T I , *relatore*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, per gli stessi motivi illustrati dal relatore il Governo è contrario a questi emendamenti che sono stati già lungamente discussi in Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 2. 3, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2. 4, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2. 5, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali reca anche la firma di altri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il capitale delle società di gestione deve essere costituito nella misura minima del 51 per cento da fondi di proprietà di istituti di credito di diritto pubblico, di banche di interesse nazionale o di società finanziarie a partecipazione pubblica ».

2. 1 ANDERLINI, MACCARRONE Antonino, LI VIGNI

Al secondo comma, dopo le parole: « Comitato interministeriale per il credito e il risparmio » *inserire le altre*: « e del Comitato interministeriale per la programmazione economica ».

2. 2 ANDERLINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* A N D E R L I N I . È un po' faticoso, signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendere la discussione di questo disegno di legge, che abbiamo bruscamente interrotto circa due mesi e mezzo fa. È probabile che nel corso di questi due mesi e mezzo siano caduti dalla memoria di alcuni di noi, anche di coloro che hanno discusso il disegno di legge in Commissione finanze e tesoro, molti dei particolari della discussione che in quella sede fu svolta, ed anche i discorsi sulla impostazione generale del disegno di legge che è al nostro esame rischiano di essere troppo lontani nel tempo perchè oggi la discussione degli emendamenti possa avere quel senso, per così dire, pregnante, significativo, che dovrebbe effettivamente avere. Siamo insomma un po' nella situazione di un ingranaggio che riprende con una certa fatica il suo corso dopo oltre due mesi e mezzo di stasi; e forse si sente un po' di ruggine nelle ruote di questo ingranaggio prima che esso possa rimettersi in movimento. Io non nego che da parte del mio Gruppo si era anche sperato che, nel corso della crisi e delle trattative che poi si sono concluse con la formazione del Governo quadripartito, qualcuna delle posizioni che i colleghi socialisti avevano validamente sostenuto in Commissione si fosse poi trasformata in emendamenti. Non negherò d'altra parte che alcuni degli emendamenti presentati, tutto sommato, un modestissimo passo avanti rispetto alle posizioni di partenza pur lo rappresentano, anche se nella sostanza di fondo il disegno di legge resta sostanzialmente quello che era e quindi non può non trovare il nostro voto dichiaratamente contrario.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue* A N D E R L I N I) . Detto questo in premessa, e senza tirare per le lunghe una discussione che probabilmente un po' per le lunghe andrà, visto che c'è un grosso fascicolo di emendamenti da discutere, eccomi all'illustrazione dei due emendamenti, il primo dei quali firmato anche dai colleghi Maccarrone Antonino e Li Vigni. Con esso si vuole che venga inserito un altro comma dopo il primo comma dell'articolo 2. Vediamo nella sostanza di che cosa si tratta. Chiediamo che il capitale delle società di gestione del fondo sia costituito nella misura minima del 51 per cento da fondi di proprietà di istituti di credito di diritto pubblico, di banche di interesse nazionale o di società finanziarie a partecipazione statale. Io so che quest'emendamento ha fatto sorridere — non voglio adoperare un linguaggio che non sia parlamentare — molti dei colleghi della maggioranza e in particolare, credo, il nostro caro relatore Belotti: ma come potete chiedere che il 51 per cento dei pacchetti azionari di gestione dei fondi sia nella mano pubblica? Le ragioni sono, direi, quanto mai obiettive e non dovrebbero provocare, in una situazione politica un po' diversa dall'attuale, alcun atteggiamento di critica o di irriverente ironia. Infatti — parliamoci chiaramente — i motivi per cui voi stessi della maggioranza avete per lo meno qualche momento di perplessità nel far avanzare un disegno di legge di questo genere in che cosa consistono? Consistono nel fatto che è molto facilmente ipotizzabile che i fondi comuni di investimento in un mercato azionario come il nostro, che ha le limitazioni che tutti quanti conosciamo, finiscano con il costituire dei massi erratici non facilmente controllabili da nessuno, che finiscano con l'agire sulla raccolta del risparmio e sulla direzione degli investimenti in maniera anche contrastante, per esempio, con le linee della programmazione economica generale.

I fondi messi nelle mani di società di gestione private saranno guidati esclusivamente dalla logica del loro profitto. Ed è facilmente ipotizzabile il fatto che la logica del profitto, che sta alla base della gestione dei fondi, si scontri con la logica della programmazione; cosicchè chi sostanzialmente accetta l'impostazione dell'attuale disegno di legge contraddice se stesso quando poi contemporaneamente o in altra sede afferma di essere un sostenitore della programmazione economica nazionale.

Io ho già detto, con un'immagine che credo renda abbastanza bene il senso della situazione, che ritengo che la costituzione di questi fondi di investimento somigli un po' alla condizione in cui si viene a trovare una nave, una fragile nave, la fragile nave dell'economia italiana, entro la quale andiamo a collocare delle masse assai pesanti di piombo che si muoveranno liberamente in una direzione o nell'altra sfasciando una volta la fiancata destra, una volta quella sinistra, una volta dirigendosi verso prua e una volta dirigendosi verso poppa; e, siccome le acque nelle quali si muove la navicella dell'economia italiana non sono molto calme, pare a me che lasciare la situazione così come è, con queste palle di piombo all'interno delle nostre strutture, prima di tutto sia un grave pericolo per l'economia nazionale e in secondo luogo sia una contraddizione esplicita con lo stesso principio della programmazione economica nazionale. Mi volete infatti dire, colleghi della maggioranza — spero che il collega Belotti me lo dirà nella sua replica — come farete a trovare i 5 mila miliardi di investimenti di cui si parla nel programma che ci ha presentato il Governo, dei quali una parte è di investimenti nel settore pubblico, una parte nel settore più direttamente produttivo, sia pubblico che privato, quando nel sistema borsistico - finanziario - bancario italiano abbiamo introdotto questo

elemento di cui nessuno conserva praticamente il controllo effettivo?

C'è poi da fare un'altra serie di considerazioni: stabilendo che il 51 per cento del capitale della società di gestione del fondo sia nelle mani pubbliche non facciamo nulla di assurdo, nè ci avviciniamo, colleghi della maggioranza, al socialismo, perchè si tratta sempre di fondi di investimento, e quindi non si fa un passo avanti verso il socialismo. Questo invece è soltanto un modo di prendere atto della realtà italiana. Quanti di voi infatti in quest'Aula francamente, anche in buona fede, sostengono che l'economia italiana è un'economia di tipo misto, in cui vi sono aziende a partecipazione statale, il cui capitale è tutto o in parte, talvolta in minoranza, nelle mani pubbliche, e aziende private? Fate il conto e vi accorgerete che, se teniamo conto delle grandi società industriali, di quelle che si considerano le grandi strutture industriali del Paese, più del 50 per cento di quelle società è nelle mani dell'IRI, dell'ENI o dell'EFIM, cioè nelle mani pubbliche.

Se andate a guardare il settore bancario troverete che anche lì gran parte del sistema bancario fa capo alle mani pubbliche. Vero è che l'IRI si disinteressa delle sue stesse banche, perchè le affida praticamente alla tutela del Governatore della Banca d'Italia; questo però è un discorso diverso, da farsi in altra sede.

Introducendo quindi il principio che il 51 per cento dei capitali delle società che gestiscono i fondi deve essere nelle mani pubbliche non facciamo nulla di rivoluzionario, ci limitiamo invece solo a constatare che la economia italiana è un'economia mista e che in certi specifici settori è giusto che la mano pubblica abbia quella garanzia necessaria perchè il rastrellamento del risparmio e la direzione degli investimenti possano essere assunti responsabilmente da coloro che hanno le chiavi della situazione. Nè si venga a dire, come ci dirà il senatore Belotti, che abbiamo avuto occasione di parlare di queste cose anche in Commissione e che tutto sommato il meccanismo che mettiamo in atto è talmente complesso che esso serve, attraverso la Banca d'Italia e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad un controllo dei fondi di investimento. No, non è così: i controlli, che ipotizziamo nella legge, da parte della Banca d'Italia o da parte del Comitato interministeriale del credito e del risparmio — tenete conto che avete escluso il Comitato per la programmazione — sono solo formali, in quanto non riguardano il merito del rastrellamento del risparmio disponibile e la direzione possibile da far assumere agli investimenti.

Detto questo mi pare, signor Presidente, onorevoli colleghi, di aver detto l'essenziale per ciò che riguarda il primo dei miei due emendamenti. Vengo rapidamente al secondo cui ho accennato poc'anzi: chiedo — perchè sono l'unico presentatore di quest'emendamento — che al secondo comma, dopo le parole: « Comitato interministeriale per il credito e il risparmio », siano inserite le parole: « e del Comitato interministeriale per la programmazione economica ». Anche questo emendamento si inquadra in quanto dicevo poc'anzi. Non capisco perchè queste società non possano costituirsi senza l'autorizzazione del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero delle finanze, e debbano anzi essere iscritte in un albo tenuto dal Ministero del tesoro, mentre anche il Comitato interministeriale per la programmazione economica dovrebbe dire una parola su quest'argomento. Come potete pensare seriamente ad una programmazione economica valida se non accreditate il CIPE nemmeno al livello in cui si deve decidere se fare o meno un fondo, quale tipo di fondo fare e quali dimensioni questo fondo debba assumere sul mercato nazionale? Chi rifiuta questo emendamento può anche avere le sue buone ragioni per farlo, ma non può sostenere di essere un fautore della programmazione economica nazionale perchè le due cose sono in stridente contraddizione tra di loro.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Questo è un po' eccessivo!

ANDERLINI. Allora ella, signor Ministro, crede in parte a quello che ho detto perchè se ha ritenuto tutto questo un po'

eccessivo, vuol dire che una parte di vero in quello che ho detto deve esserci.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Nel commentare sono stato cortese.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, mentre parlava il senatore Anderlini, rievocavo anch'io la conclusione della discussione generale. Dopo la conclusione ho potuto vedere per un attimo il ministro Colombo e non ho potuto intrattenermi con il relatore. Al ministro Colombo dissi in quell'occasione che era stato abile, ma che, quando si è interrogati, bisogna sempre rispondere!

All'onorevole relatore volevo dire che egli nella sua replica mi ha attribuito intenzioni quasi offensive e oltraggiose, che io non ho avuto mai in tutta la mia vita parlamentare. Ho sotto gli occhi il resoconto stenografico del mio intervento. Quando io ho detto, ad esempio — e su questo punto il relatore si è intrattenuto — che spesso i responsabili delle politiche monetarie, compreso il nostro, si basano su analisi di superficie dei fenomeni economici, non intendevo parlare di analisi superficiali; volevo dire che i responsabili delle politiche monetarie tendono a svolgere analisi monetarie « pure », ignorando, a mio giudizio, anche lo stesso insegnamento dell'economia classica, che ammonisce, con Ricardo, che bisogna indagare sempre sulla sostanza reale dell'economia, essendo la vicenda monetaria una espressione di misura di tendenze oggettive di fondo.

Ma veniamo al tema in discussione. Quale è lo spirito del disegno di legge? È a questo proposito che il relatore e il Ministro debbono rispondere. Lo spirito del disegno di legge è rendere più dinamico il mercato azionario del nostro Paese, offrire, per usare una terminologia di moda, occasioni ai risparmiatori italiani per una proficua utilizzazione del risparmio, e soprattutto non del risparmio dei grandi possidenti che non avrebbero bisogno di fondi comuni, ma di quello dei piccoli e medi operatori economici. Lo scopo del disegno di legge sarebbe l'istituzione dei fondi comuni visti come un nuovo volano propulsore del mercato azionario e come una nuova garanzia del piccolo e medio risparmio attratto ora oltre monte e oltre mare o comunque non utilizzato razionalmente. A questo punto, la domanda che rivolsi al Ministro del tesoro e al relatore era la seguente: come nasce la società di gestione? Su quale base di calcolo economico viene costituita? La società di gestione non può essere costituita, stando alla proposta di legge, che sulla base di un calcolo economico di convenienza da parte di coloro che decidono di costituirla, quindi sulla base di un calcolo economico di profitto. Dissi allora che, quindi, la logica del disegno di legge consiste nel presupposto che la dinamica del profitto, in sè e per sè, garantirebbe un nuovo tipo di mercato azionario e darebbe un nuovo tipo di garanzia al piccolo e medio risparmio. Se così è, dissi allora, bisogna avere il coraggio di affermare che la programmazione nel nostro Paese ha puramente e semplicemente lo scopo di garantire, di conservare, di espandere, di sorreggere, di stimolare e di puntellare la dinamica del profitto. Non v'è da scandalizzarsi se alcuni la pensano in questo modo! Quello che occorre è che ci si esprima con estrema chiarezza, perchè tutte le questioni che riguardano i fondi comuni non possono essere separate dalla premessa della società di gestione. Se questa sorge puramente e semplicemente sulla base di un calcolo di convenienza economica di tipo capitalistico, la gestione del fondo comune non potrà che essere guidata da tale calcolo. Ma si può sostenere che la dinamica del mercato azionario in sè e per sè significa necessariamente un determinato aumento più o meno proporzionale del processo produttivo vero e proprio o un certo tipo di qualificazione del processo produttivo e degli investimenti, solo rinnegando tutti quello che si è affermato a proposito della programmazione economica e solo ignorando la vicenda reale del mercato capitalistico. La programmazione economica non ha il compito di incrementare solo un processo produttivo o di incrementare solo la

massa delle risorse da distribuire tra i componenti della collettività: ha il compito di qualificare i settori della produzione e degli investimenti, ha il compito di qualificare le dimensioni territoriali e sociali che assumono i fenomeni produttivi e distributivi. E se proprio si dà per scontato che l'istituzione dei fondi comuni incrementerebbe la dinamica del mercato azionario, allora c'è da chiedersi se, proprio per la conclusione supposta, non si metta in moto un volano che rimette in discussione alcuni dei princìpi fondamentali su cui è stata basata la programmazione.

Non ha senso affermare che attraverso i controlli fissati viene guidato il calcolo iniziale della società di gestione! Non si può pretendere che una società di gestione si costituisca sulla base di una logica di profitto, e poi supporre che la condotta delle società risponda ad un'altra logica. Quando, dunque, il collega Anderlini ed altri vi chiedono che nella costituzione della società di gestione intervengano parametri che non sono puramente e semplicemente calcoli di convenienza a breve e medio termine, ma che possono essere calcoli di convenienza a lungo termine — il che è possibile e lecito agli organismi pubblici anche in una società capitalista —, la domanda è pertinente. Non si tratta di mettere in discussione i fondi comuni e non si tratta nemmeno — badate bene — di sottrarre un ammontare notevole di risorse disponibili agli organismi pubblici per la costituzione delle società di gestione. Una società di gestione può essere costituita con un capitale di cinque miliardi di lire.

Se il capitale pubblico fosse presente in tutte le società di gestione — si è parlato, in Commissione, di 10-20 società, in una prospettiva temporale di alcuni anni e quindi al limite di 50 miliardi — significherebbe questo mettere in discussione la funzione produttiva o la funzione creditizia o la funzione economica degli organismi richiamati nell'emendamento proposto? Assolutamente, no.

Si dirà: ma in questo caso i gestori e i responsabili degli organismi pubblici possono comportarsi così come potrebbero comportarsi i privati, in quanto tali. Il problema di principio è, però, un altro: gli organismi pubblici possono basarsi anche su calcoli di convenienza economica di tipo tradizionale, ma, in ogni caso, su calcoli di convenienza economica con prospettive temporali assai più ampie di quelle dei calcoli di convenienza economica degli imprenditori privati.

Non si riesce, francamente, a capire perchè in Commissione la proposta sia stata nettamente osteggiata; nè si riesce francamente a capire perchè nella replica nè il Ministro nè il relatore abbiano speso una parola sulla natura delle società di gestione.

La domanda era precisa: sorgono le società di gestione per garantire il piccolo e medio risparmio, per far avanzare il progresso economico e sociale del nostro Paese o per filantropia? Ma le società di gestione, così come sono configurate, sorgono per guadagnare nella gestione dei fondi. E quindi la gestione, la collocazione, la composizione del portafoglio-titoli, l'esercizio dei diritti di opzione, saranno subordinati all'iniziale calcolo: cercare di guadagnare il più possibile. Non c'è via di uscita, e non si capisce quali altri elementi potrebbero intervenire nel determinare un comportamento ed una condotta. La richiesta della presenza del capitale pubblico è, dunque, motivata. Tale presenza non ha di per sè una funzione taumaturgica (io non le attribuisco alcuna funzione del genere); consente, però, condizioni di intervento pubblico. Il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del bilancio, i Comitati interministeriali del credito e della programmazione possono esercitare una funzione orientatrice e selettiva, nel senso di stimolare, sì, una dinamica nel mercato azionario, ma una dinamica del mercato azionario che abbia, se non a breve e a medio termine, a lungo termine prospettive di sviluppo di determinati processi produttivi piuttosto che di altri, di determinati investimenti piuttosto che di altri e quindi di determinati titoli azionari od obbligazionari piuttosto che di altri.

Questo è il senso politico ed economico dell'emendamento, che non mette in discussione la gestione dei fondi comuni e che non rappresenta una specie di mina, che dovrebbe far saltare la funzione principale esercitata dagli organismi chiamati in causa, ma affida a questi organismi un nuovo compito

istituzionale, per ulteriormente sviluppare l'attività che è loro propria in sede di credito, o in sede produttiva.

LI VIGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI VIGNI. Vorrei anch'io brevemente sottolineare l'importanza di questo articolo e anche dell'emendamento.

Non a caso questa è la prima presentazione — diciamo — concreta del Governo all'indomani di una lunga e tormentata crisi. Ed è la presentazione concreta del Governo su una materia che fra l'altro — non scordiamocelo — alcuni mesi fa, quando ne discutemmo a lungo e in modo impegnato in Commissione e in questa stessa Aula, fu una materia così tormentata che vide anche divisioni e diversi atteggiamenti — e non di poco conto — all'interno di quelle stesse forze che oggi compongono la maggioranza che sostiene l'attuale Governo. Ora, è vero che da quando facemmo la discussione generale sui fondi sono passati alcuni mesi, ma direi che si tratta di mesi non da poco, di mesi che — mi sia permesso di dirlo — hanno visto riconfermata una serie di analisi, una serie di previsioni, purtroppo negative per la economia italiana, che dai banchi della sinistra venivano fatte.

Credo, pertanto, che l'emendamento all'articolo 2 debba essere visto anche alla luce di tutto questo. Non lo si deve cioè vedere soltanto come una petizione di principio, come una richiesta quasi feticistica di difendere *a priori*, in senso assoluto, la presenza maggioritaria della mano pubblica anche all'interno della società di gestione, ma lo si deve vedere — questo è un po' l'elemento nuovo — anche alla luce di una realtà economica che, di molto o di poco che sia — non è certo questo il momento per approfondire questo discorso — ha visto, dicevo, aggravarsi alcuni degli aspetti allarmanti che già caratterizzavano la situazione nella quale in precedenza discutevamo questo disegno di legge.

Accenno soltanto agli aspetti più importanti. I problemi valutari, i problemi relativi allo stato della moneta sono diventati più acuti e, per quello che ci riguarda, abbiamo visto anche accettare oggi, almeno da una certa parte della stampa tecnica e di informazione, concetti che una volta erano praticamente soltanto nostri. Parlo, ad esempio, del fatto che oggi anche taluni rientri monetari dall'esterno nel Paese corrispondono in realtà a lire che uscirono in un certo periodo e che oggi ritornano travestite da dollari o altre monete pregiate.

In questi mesi abbiamo avuto l'esplodere fino alle ultime conseguenze della battaglia dei tassi e il conseguente aumento notevole del costo del denaro. Mi pare che questi siano elementi — ci piaccia o non ci piaccia, obiettivamente, spogliandoci ognuno delle posizioni di parte che possiamo avere su questo disegno di legge — che sminuiscono la portata di questo disegno di legge del quale, se non si vuole affrontare — ed ecco l'importanza di questo emendamento — un discorso di carattere sociale, rimane, in questo stato di cose e di fronte a questi elementi nuovi, soltanto lo scopo « seduttivo » della parte fiscale.

Direi allora che il contenuto di questo emendamento ha maggiore valore in una situazione qual è quella che si è ulteriormente puntualizzata e determinata e che corrisponde all'affermazione della necessità per il Paese di avere scelte sociali più precise, di avere cioè un progresso, ma un progresso che non sia soltanto un'affermazione di carattere generale, bensì corrisponda a scelte di carattere sociale.

Ecco quindi il valore di questo emendamento. Si tratta cioè di uno sforzo teso a far sì che nella stessa logica, nello stesso discorso della maggioranza che si riunisce attorno a questo disegno di legge concernente i fondi comuni di investimento, si cerchi almeno di fare entrare, attraverso la presenza determinante di realtà economiche pubbliche, la possibilità di adoperare anche questo strumento per determinare non uno sviluppo qualunque, non uno sviluppo esclusivamente in termini di agevolazione fiscale o di guadagno, di speculazione del comparto azionario, ma uno sviluppo in senso selettivo. Questo è il concetto che sta al fondo

di questo emendamento. Credo che affermare e sostenere questo non sia, come dicevano anche gli altri colleghi che hanno firmato ed appoggiato questo emendamento, chiedere un sovvertimento generale di tutto il discorso che la maggioranza ha fatto attorno ai fondi comuni di investimento, ma voglia dire chiedere che questo strumento venga legato ai problemi che sono sorti con maggiore urgenza in questo ultimo periodo. Mi pare infatti che, se non ci collocassimo in questo spirito ed in questa visione d'assieme, nella migliore delle ipotesi la maggioranza incorrerebbe in un errore di settorialità, in un errore cioè per il quale ai diversi contenuti sbagliati che, secondo noi, questo disegno di legge sui fondi comuni di investimento ha, si aggiungerebbe anche un ulteriore elemento negativo, cioè il fatto che sarebbe staccato ancora di più dalla effettiva necessità di determinare scelte chiare e in senso sociale nel Paese anche nel comparto azionario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Gli argomenti che sono stati qui sollevati dal senatore Anderlini e dai colleghi Fortunati e Li Vigni hanno già trovato ampia trattazione nella relazione e nell'ampio dibattito in Commissione. Vorrei replicare al senatore Anderlini che nessun emendamento da lui presentato in Commissione mi ha fatto sorridere: semmai, mi ha fatto faticare di più, in una fatica comune, nel corso di tredici sedute, di 33 ore effettive di dibattito.

Mi limito — non volendo io, di proposito, ripetere e sviluppare alcuno degli argomenti esposti nella mia replica conclusiva della discussione generale — a ricordare che il dettato costituzionale prevede l'indirizzo programmatico e il controllo sistematico della iniziativa privata, ma non la sua graduale confisca ad opera della mano pubblica. Il senatore Anderlini, col suo primo emendamento, chiede che la legge in discussione garantisca, attraverso un apporto rigorosamente maggioritario della mano pubblica nel capitale delle società di gestione, un privilegio esclusivo che contrasta col dettato costituzionale.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

A N D E R L I N I . No.

B E L O T T I , *relatore*. Sì, ella chiede nel suo emendamento il 51 per cento, quindi la maggioranza assoluta del capitale sociale come privilegio della mano pubblica. Abbiamo a lungo discusso questa tesi in Commissione e la conclusione è stata, senza ombra di equivoco, nettamente negativa.

Il secondo emendamento Anderlini per l'autorizzazione alla costituzione delle società di gestione, chiede che oltre al Comitato interministeriale per il credito e risparmio venga preventivamente interpellato il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Ora, dal momento che, come è stato osservato in Commissione, il Ministro per il bilancio e la programmazione è, di diritto, un componente autorevole del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nè appare ragionevole ipotizzare una divergenza di impostazioni nell'ambito governativo e neppure una minore sensibilità del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio agli impegni di politica economico-finanziaria nascenti dalla programmazione economica, il testo del secondo comma dell'articolo 2, emendato dalla Commissione, appare senz'altro raccomandabile.

In conclusione, come relatore sono contrario sia al primo sia al secondo emendamento Anderlini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola in luogo del sottosegretario Picardi perchè in qualche modo sono stato chiamato in causa soprattutto dal senatore Fortunati, il quale ha affermato che in Commissione non avrei dato adeguata risposta ad un suo preciso quesito...

F O R T U N A T I . In Aula.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Forse è stato per avere l'opportunita di discorrere con lei in sede di emendamenti. Vorrei qui dire qualche parola brevemente. Di che cosa si tratta?

Con questi emendamenti si vuol far sì che il capitale delle società di gestione sia costituito in prevalenza da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale o da società finanziarie a partecipazione pubblica, cioè praticamente con una maggioranza di capitale pubblico, anche se, nell'elencazione di tutti questi enti che dovrebbero costituirlo, la parola « pubblico » non si può dire esattamente appropriata. Ora si fa un collegamento fra questo emendamento e la coerenza con l'indirizzo della programmazione. Il senatore Fortunati soprattutto dice: ma queste società di gestione, qualora dovessero essere costituite come sono previste dall'articolo 1, quale finalità avrebbero? Avrebbero la finalità in pratica di realizzare un profitto, cioè di investire questi fondi conseguendone il massimo di utilità.

Anzitutto in questa sede, esprimendo il pensiero che ci ispira, non dobbiamo vergognarci di dire che il profitto è elemento essenziale di una economia di mercato. Quindi che istituzioni di questo genere si ispirino non diciamo alla logica come elemento determinante, ma si ispirino anche alla logica del profitto, costituisce un fatto che noi dobbiamo affermare con molta chiarezza anche perchè è proprio su queste basi politiche che si differenziano le posizioni dei singoli gruppi politici e che si dà tranquillità oppure non tranquillità a coloro che devono operare sul piano economico. (*Interruzione del senatore Anderlini*). Abbia pazienza perchè a poco a poco le svolgerò tutti gli argomenti; sono venuto proprio perchè mi sembrava che fosse essenziale questo tema.

In sostanza di che cosa si tratta? Si tratta di favorire la formazione del risparmio. È soprattutto nella fase della formazione del risparmio che agiscono i fondi comuni di investimento. Ed evidentemente, come l'esperienza ci ha dimostrato, il risparmio si forma — e si forma soprattutto a beneficio della nostra collettività — nella misura in cui la collettività è capace di remunerarlo adeguatamente. Perchè abbiamo avuto le esportazioni di capitale, senatore Fortunati? Anche perchè noi abbiamo fatto una politica intenzionale all'inizio, insufficiente successivamente, di bassi tassi di interesse per favorire lo sviluppo. Ad un certo momento questa politica di bassi tassi di interesse ha cozzato contro alti tassi di interessi sui mercati internazionali e quindi ha fatto sì che una parte del risparmio italiano venisse assorbito all'estero. Quindi è importante che ci sia l'adeguata remunerazione del risparmio.

F O R T U N A T I . Altro è la giusta remunerazione del risparmio, altro è il profitto.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Un momento, senatore Fortunati. La società di gestione amministra il fondo comune di investimento; il fondo comune di investimento che cos'è in sostanza? È questo patrimonio, diciamo così, o questa comunità di beni dai quali deriva per gli investitori una remunerazione, un profitto; cioè se io investo i miei denari — posto che li avessi — in una quota di partecipazione ad un fondo comune io desidero avere il massimo di remunerazione possibile, compatibile con la situazione generale di mercato. La società di gestione in questo non c'entra se non per la sua abilità e capacità nell'amministrazione del fondo. Adesso vorrei dire dove si realizza il collegamento fra il fondo comune di investimento e l'impiego del risparmio ai fini dello sviluppo nazionale: il collega-

mento si realizza nella gestione del risparmio da parte delle società nei cui titoli sono stati investiti i denari dei partecipanti, cioè le società che sono quotate in borsa. Dove avviene la sutura tra la formazione del risparmio ed il suo impiego? Non avviene in questa sede, non può avvenire né nella società di gestione né nel fondo comune di investimento, ma avviene alla fine, cioè quando la società « x » o « y » quotata in borsa impiega i fondi che ha attinto al risparmio. E come si verifica tutto questo? Ci sono i vari strumenti di cui la programmazione in parte dispone e in parte disporrà. Per esempio, si sa che una delle norme per la programmazione è quella secondo cui le società che abbiano un capitale superiore a una certa somma debbono presentare annualmente i loro programmi al Ministero del bilancio e al Comitato della programmazione. Ecco dove avviene il legame tra la formazione del risparmio e il suo impiego: se noi vogliamo farlo in sede di fondo comune di investimento, dando la maggioranza al capitale pubblico nelle società di gestione, facciamo un fuor d'opera.

Il senatore Anderlini diceva prima che non è una norma rivoluzionaria. Io non mi spaventerei se fosse una norma rivoluzionaria, ma utile. Invece è una norma non rivoluzionaria e non utile: è soltanto discriminatoria.

È questa la ragione per la quale noi siamo contrari.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione dei due emendamenti?

A N D E R L I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 2. 1, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2. 2, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 3.

La società gerente costituisce il fondo comune mediante l'investimento in titoli delle somme versate dai partecipanti e provvede alla sua gestione nel loro interesse a norma dell'articolo 9. Per le obbligazioni inerenti alla gestione del fondo è ammessa azione esclusivamente su di esso.

Il fondo è patrimonio comune dei partecipanti, distinto dal patrimonio della società gerente e da quelli dei partecipanti. Sul fondo stesso è ammessa azione soltanto per le obbligazioni inerenti alla gestione e non sono ammesse azioni dei creditori individuali sia della società gerente sia dei partecipanti. Le azioni dei creditori individuali dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

I diritti e gli obblighi relativi alla comunione fra i partecipanti sono disciplinati dalla presente legge e dal regolamento del fondo comune.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « in titoli ».

3. 2 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Per quanto sarà detto all'articolo 12, prevedendo noi l'investimento an-

che in beni immobiliari, chiediamo che sia tolta questa limitazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste per la votazione dell'emendamento?

B O S S O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 2, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Segnana e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « è ammessa azione soltanto per le obbligazioni inerenti alla gestione e »;

Sopprimere, inoltre, la parola: « individuali », *nei due casi ove essa ricorre.*

3. 1 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E G N A N A . L'emendamento è giustificato dal fatto che al primo comma di questo articolo si stabilisce che per le obbligazioni inerenti alla gestione del fondo è ammessa esclusivamente azione su di esso. Quindi appare del tutto inutile ripetere lo stesso concetto al secondo comma, per cui riteniamo di proporre la eliminazione delle parole: « è ammessa azione soltanto per le obbligazioni inerenti alla gestione e ». In questo secondo comma si vuole stabilire che il fondo è patrimonio comune dei partecipanti e che su di esso non sono ammesse in maniera assoluta azioni di creditori sia della società sia dei partecipanti. Riteniamo di proporre la eliminazione dell'aggettivo: « individuali » perchè tale qualificazione dei creditori sembra restringere la portata del divieto. Di fatto vi possono essere anche creditori non individuali. La norma è precisa e vuole costituire una garanzia assoluta per i partecipanti al fondo. Non vorremmo quindi che la qualificazione dei creditori lasciasse delle incertezze e risultasse in contrasto con lo spirito della norma.

D'altronde, quand'anche l'espressione dovesse riferirsi ad ogni creditore della società di gestione per le obbligazioni diverse da quelle della società di gestione dei fondi o ai creditori singoli partecipanti, la dizione: « creditori individuali » appare inutile.

Questa è la motivazione per la quale abbiamo pensato di presentare questo emendamento all'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento che ha carattere puramente formale, contribuisce ad una più chiara dizione del testo. Quindi la Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 1, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Art. 4.

L'istituzione del fondo comune è deliberata dall'assemblea ordinaria della società di gestione.

La deliberazione istitutiva del fondo ne stabilisce il regolamento.

La deliberazione istitutiva e il regolamento del fondo sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il provvedimento che rifiuta l'approvazione o la subordina a modificazioni, condizioni o limitazioni dev'essere motivato.

Il provvedimento di approvazione, la deliberazione istitutiva e il regolamento sono depositati, affissi e pubblicati a norma dell'articolo 17.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le modificazioni della deliberazione istitutiva e del regolamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Bosso e di altri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Al secondo comma aggiungere il seguente periodo: « Con la stessa deliberazione costitutiva è stabilito il regolamento del fondo, è nominato il Comitato di gestione del quale deve far parte almeno un amministratore della società ed è designata la banca depositaria di cui all'articolo 10 ».

4. 3 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

B O S S O . Mi affido alla dizione del testo dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste nel suo emendamento?

B O S S O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Anderlini. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Al terzo comma, dopo le parole: « per il credito e il risparmio » *inserire le altre*: « e sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica. ».

4. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

* A N D E R L I N I . Potrei farne a meno, signor Presidente, se non mi premesse di cogliere questa occasione per continuare con il Ministro e con il relatore il dialogo che del resto da alcuni mesi andiamo intrecciando attorno a questo argomento. Non voglio far perdere tempo al Senato, perchè i colleghi sanno quali siano le indicazioni e i suggerimenti che sono venuti da questa parte per ciò che riguarda l'*iter* complessivo della legge, però qui ci troviamo di fronte ad una questione di notevole rilievo che il Ministro ha già ripreso nel suo precedente intervento e sul quale vale la pena di tornare brevemente: vi pare possibile, colleghi della maggioranza, che si vada ad istituire i fondi comuni di investimento nella situazione presente, avendo constatato che il programma quinquennale in corso

di esecuzione ha fallito in tutte le direzioni per mancanza di investimenti, mentre c'è una legge sulle procedure, signor Ministro, che deve ancora venire, sebbene se ne parli dal 1964-65? Vi pare possibile che in una situazione così complessa, mentre magari ci prepariamo a varare, non so se con grandi rulli di tamburo o con squilli di fanfara, il nuovo piano quinquennale, noi in tutta questa legge non facciamo un solo riferimento al Comitato interministeriale per la programmazione economica? L'argomento del senatore Belotti lo conosco già; egli dice che il Ministro del bilancio fa già parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e che quindi non c'è bisogno di interpellare anche il Comitato interministeriale per la programmagione economica. Ma non è la stessa cosa, senatore Belotti. Noi sappiamo come è composto e quale mentalità guida il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e quale diversa mentalità guida invece il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Ho detto guida, ma avrei fatto meglio a dire dovrebbe guidare il Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'ottica nella quale questi due comitati si pongono è evidentemente assai diversa e, anche se il Ministro del bilancio e il Ministro del tesoro fanno parte di entrambi i comitati, questo non significa che i due comitati non siano due cose ben distinte.

In realtà, senatore Belotti, ella sa bene che da parte della sinistra e in particolare da parte di chi sta parlando in questo momento è giunta più volte la richiesta di abolire il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e di trasferire tutti i suoi poteri al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Alcuni comitati interministeriali, tra cui quello per le partecipazioni statali, furono incorporati nel CIPE all'atto della costituzione del CIPE stesso; oggi si parla di trasferire al CIPE anche il Comitato interministeriale per la Cassa del Mezzogiorno, ma ci si è sempre categoricamente rifiutati di trasferire al CIPE le competenze del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il vizio di origine del vostro ragionamento, che vi mette nelle condizioni di rispondere negativamente alla richiesta di fusione dei due comitati, al primo emendamento da me presentato e probabilmente anche a questo emendamento, consiste nel fatto che voi volete mantenere, come al solito, nettamente distinto il momento puramente monetario e finanziario dal momento economico e strutturale; ma facendo questa netta distinzione e lasciando guidare il primo momento, quello monetario-finanziario, dalla pura logica del profitto, come ha ammesso anche l'onorevole Ministro...

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Non dalla pura logica; altrimenti lei travisa il mio pensiero.

A N D E R L I N I . Allora diciamo pure dalla impura o dalla non del tutto pura logica del profitto, che è poi la logica, ricordata anche dal senatore Li Vigni, dei tassi di investimento o del capitale investito dalle società di gestione, come diceva il senatore Fortunati. Collocandovi in questa prospettiva, voi impedite a voi stessi ogni possibilità di effettiva incisione sulle strutture economiche e finanziarie.

Del resto, il piano quinquennale che stiamo portando per il momento a termine è fallito proprio per la mancanza di questi strumenti e per la forte distinzione che si è voluta mantenere tra il momento puramente monetario-finanziario, di solito nelle mani dell'onorevole Colombo, e il momento della programmazione che è stato per un certo periodo di tempo ed è tornato oggi nelle mani dell'ottimo nostro collega, onorevole Giolitti, il quale rischia, nella maggior parte dei casi, di essere, per così dire, un profeta disarmato, come in effetti è stato disarmato il piano quinquennale nel corso degli anni che abbiamo dietro le spalle, e come resterà disarmato qualunque programmatore che voglia fare sul serio ma che non abbia un minimo di possibilità di partecipazione attiva a livello delle decisioni che riguardano il mondo monetario, finanziario, bancario e del risparmio. Finchè terrete distinto il Comitato interministeriale per il

credito ed il risparmio dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e finchè rifiuterete questi emendamenti i vostri piani quinquennali resteranno lettera morta; ne potete varare quanti ne volete, ma resteranno sulla carta, magari diventeranno anche testi di legge, come quello che abbiamo precedentemente approvato articolo per articolo, ma senza nessuna effettiva operatività nella realtà strutturale del Paese.

Voglio per ultimo farvi presente, onorevole relatore e onorevole Ministro, che questo mio emendamento ha avuto anche l'adesione del senatore Banfi. Fu lui infatti in Commissione a proporlo prima ancora di me. Anche se questa sera il senatore Banfi non è presente, debbo pensare che il suo pensiero, almeno su questo punto, non sia mutato. Né la modifica che vi chiediamo è di tale rilevanza da capovolgere il significato generale della legge. Noi vi diciamo soltanto che, prima di dare il varo ad un fondo comune di investimento, sentiate anche il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Se voi non accogliete questo emendamento, allora significa che volete dire di no a qualunque seria e motivata richiesta che venga dall'opposizione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria. In merito al rifiuto di ogni motivata proposta dell'opposizione, lamentato dal senatore Anderlini, debbo ricordare che, in sede di discussione generale, anche l'opposizione ha dato atto alla maggioranza che in Commissione, forse come non mai in precedenza, si è verificata un'obiettiva considerazione dell'apporto critico dei colleghi dei Gruppi di minoranza. Questo riconoscimento è venuto proprio dai banchi dell'opposizione di estrema sinistra.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, questo articolo 4 che riguarda le procedure di approvazione per le delibere della istituzione del fondo comune ha la finalità anzitutto di permettere l'accertamento della conformità di tali delibere alla legge che stiamo approvando e nella sostanza di fatto ha una funzione di tutela del risparmiatore. Si tratta di sapere se coloro che assumono questa iniziativa lo fanno corrispondendo alle aspettative di coloro che vogliono depositare o impiegare i loro risparmi. È questa quindi una funzione tipica del Comitato per il credito. Ecco perchè si accetta un parere del Comitato per il credito, mentre avrebbe un significato molto relativo un parere o una approvazione del Comitato per la programmazione.

Quanto al tema più vasto, io mi permetterei di ricordare al senatore Anderlini che è da qualche anno che noi stiamo applicando, nonostante che non sia stata tradotta in norma (almeno se ricordo bene), una prassi: cioè quando si inizia la formulazione del bilancio dello Stato vi è una discussione in sede di Comitato per la programmazione, il quale dà al Ministro del tesoro le direttive per la formulazione del bilancio. In quella sede vengono esaminati anche tutti i problemi relativi ai flussi monetari, al credito, e si danno gli orientamenti necessari al Comitato per il credito; tanto è vero che noi abbiamo agito lungo quest'anno sulla base delle deliberazioni adottate dal Comitato per la programmazione nel mese di luglio o di giugno dell'anno scorso, prima cioè della formulazione del bilancio e della approvazione di queste linee direttrici generali. È qui che si verifica la sutura tra Comitato per la programmazione e Comitato per il credito. Poi lei, senatore Anderlini, dice: ma il Comitato per il credito è diverso dal Comitato per la programmazione perchè la sua composizione è diversa e perchè è diversa la mentalità con cui opera. È chiaro: diverse sono le funzioni. Però, senatore Anderlini, i Ministri che sono da una parte sono gli stessi dell'altra parte. O costoro hanno una direttiva...

A N D E R L I N I . Ma i funzionari no!

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Mi dispiace che lei, nonostante che faccia parte di una Assemblea politica, sottovaluti fino a questo punto il significato della presenza e delle deliberazioni degli uomini politici e quindi degli uomini di Governo nei comitati. Io invece attribuisco molta importanza e valore istruttorio e preparatorio all'azione dei funzionari. La prego quindi di non stabilire queste differenziazioni che mi sembrano offensive per gli uomini politici. Per quanto riguarda poi gli uomini politici due sono le cose: o condividono certe direttive o non le condividono; o comprendono quello che approvano o non lo comprendono. Se condividono e comprendono mi pare che non ci possa essere che uniformità di visione tra le deliberazioni del Comitato per la programmazione e le deliberazioni del Comitato per il credito.

FORTUNATI. Onorevole Ministro, ammesso e non concesso che sia tutto valido quello che lei ha detto, non si riesce a capire perchè, accanto al Ministro del tesoro, ci sia il Ministro delle finanze. Infatti qui si tratta di vedere se i fondi comuni rispondano o meno a certi requisiti. Che c'entra il Ministro delle finanze? Perchè l'avete messo? Come avete messo il Ministro delle finanze potevate mettere il Ministro del bilancio e della programmazione.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Il Ministro delle finanze in questa materia ha una sua specifica funzione da esercitare. Qui noi concediamo delle esenzioni fiscali e proprio perchè si concedono delle esenzioni fiscali spetta anche al Ministro delle finanze di accertare con suo decreto la conformità delle deliberazioni di istituzione del fondo alle leggi che garantiscono il buon funzionamento del fondo stesso.

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, insiste per la votazione dell'emendamento?

ANDERLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 4. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue un emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Soliano e Pirastu. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le deliberazioni modificative del regolamento del fondo debbono essere approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio se, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, tanti partecipanti al fondo che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione abbiano comunicato per raccomandata al Ministro del tesoro il loro dissenso ».

4. 2

PRESIDENTE. Il senatore Soliano ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

SOLIANO. Onorevole Presidente, durante la discussione generale abbiamo avuto modo di mettere in rilievo, con ripetuti riferimenti, come ci fosse una differenza sostanziale tra le molte cose dette a tutela dei piccoli risparmiatori, dei sottoscrittori dei fondi comune d'investimento, e le norme contenute nella legge.

Abbiamo ripetutamente affermato che nella sostanza in questo provvedimento non c'è pressochè nulla che dia ai sottoscrittori dei fondi, ai piccoli risparmiatori, una qualsiasi possibilità di intervento nel fondo di gestione, a tutela dei propri diritti.

L'articolo 5 di questo provvedimento (che prevede l'istituzione di un regolamento del fondo) detta una serie di criteri ai quali il regolamento deve uniformarsi. Molti di questi criteri rappresentano l'istituzione di una serie di rapporti tra il fondo comune e il sottoscrittore.

Sulla base di questi rapporti, sulla base del modo con cui essi vengono regolati, si determinano anche gli orientamenti dei piccoli risparmiatori, dei sottoscrittori dei fondi. Questi sottoscriveranno il fondo anche in considerazione del modo con cui i loro interessi, attraverso diverse norme regolamentari, saranno previsti e tutelati.

L'articolo 4 in discussione prevede che, dopo la delibera istitutiva del fondo comune, e del regolamento del fondo stesso, si possa addivenire a delle modifiche o dell'uno o dell'altro. Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro. Le modifiche del regolamento del fondo comune possono incidere in modo sostanziale nei rapporti tra il fondo stesso ed i sottoscrittori. A nostro avviso, la formulazione dell'articolo 4 che, sul terreno della modifica del regolamento, taglia fuori completamente i sottoscrittori del fondo è una cosa profondamente ingiusta e comunque non corrispondente alle ripetute enunciazioni di propositi di tutela dei piccoli risparmiatori.

Noi riteniamo sia giusto inserire una norma che consenta ai partecipanti al fondo di dissentire da talune modifiche del regolamento, di far presente il loro dissenso e di creare le condizioni per cui questo loro dissenso sia preso nella dovuta considerazione.

Onorevole Ministro, rispondendo prima al collega Anderlini, lei ha affermato che lo scopo principale è quello della tutela di coloro che vogliono depositare ed impiegare i loro risparmi. Ebbene, se è veramente questo lo scopo, io credo opportuno stabilire in queste norme di legge un qualche cosa che metta questi piccoli risparmiatori, queste persone che vogliono impiegare, depositare il loro risparmio in condizione di poter dire la loro di fronte ad eventuali modifiche nei rapporti tra il fondo e loro stessi, che potrebbero anche intaccare, in pratica, i loro stessi interessi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni addotte dal senatore Soliano, ma debbo dichiararmi contrario al suo emendamento. La *ratio* del provvedimento che stiamo esaminando prevede al vertice del sistema di garanzie ai risparmiatori una vigilanza di tipo pubblicistico. L'emendamento del senatore Soliano vorrebbe sottintendere una certa sfiducia nella efficacia dell'attività del servizio di vigilanza, il quale, invece, è istituzionalmente preposto e responsabilizzato proprio in funzione della garanzia dei risparmiatori investitori. È ben chiaro, pertanto, che quest'emendamento contrasta con la *ratio* fondamentale del provvedimento.

Per altro verso, debbo osservare che attribuire ad un quinto dei partecipanti al fondo (tenendo ben presente che il fondo stesso non ha personalità giuridica, ma ha il carattere di una comunione di scopo servita, nell'interesse dei partecipanti, dalla società di gestione con personalità giuridica e ben precise responsabilità) la facoltà di opporsi all'approvazione di deliberazioni modificative del regolamento significa attribuire ad una minoranza la facoltà di paralizzare l'eventuale volontà della maggioranza.

Per queste due ragioni, che ritengo fondamentali (la vigilanza pubblica come strumento maggiore di tutela dei partecipanti e l'esigenza democratica di rispetto della volontà della maggioranza) mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal senatore Soliano.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento. Infatti non è che i partecipanti, come osservava un momento fa il senatore Soliano, non siano garantiti: essi sono garantiti appunto perchè il regolamento del fondo è soggetto alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

S O L I A N O . Essi devono prendere qualche cosa e stare zitti. Questa è la sostanza.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo non è vero. La garanzia è data appunto da questa preventiva autorizzazione dell'organo di vigilanza. Ma vi è poi l'altro motivo fondamentale che il quinto dei partecipanti sarebbe arbitro della situazione, e di conseguenza una minoranza verrebbe a sovrapporsi alla volontà della mag-

gioranza. Per questi motivi anche il Governo è contrario all'emendamento.

SOLIANO. La sostanza è che voi vi opponete a che i sottoscrittori possano dire qualche cosa. Li volete zittire!

PRESIDENTE. Senatore Soliano, insiste nel suo emendamento?

SOLIANO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 4. 2, presentato dai senatori Soliano e Pirastu. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Art. 5.

Il regolamento del fondo comune stabilisce, nell'ambito delle leggi vigenti:

a) la denominazione e la durata del fondo;

a-bis) la banca depositaria, scelta tra le aziende e gli istituti di credito che amministrano una massa di depositi per un importo non inferiore a 100 miliardi di lire;

b) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche delle quote e dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione dei certificati e del rimborso delle quote e le modalità di liquidazione del fondo;

c) i criteri relativi alla scelta dei titoli e alla ripartizione degli investimenti;

d) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo secondo caso i criteri relativi alla distribuzione;

e) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

f) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

h) le altre disposizioni eventualmente occorrenti per il funzionamento del fondo.

I prospetti illustrativi e il materiale pubblicitario distribuiti al pubblico devono recare un riassunto del regolamento e riprodurre per esteso le indicazioni di cui alle lettere da *a*) ad *f*).

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Fortunati, Pirastu e Soliano è stato presentato, al primo comma, lettera *a*), l'emendamento n. 5. 2 tendente ad aggiungere dopo la parola: « denominazione », le altre: « , la sede ».

Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrarlo.

FORTUNATI. L'emendamento non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

BELOTTI, *relatore*. Ritengo pleonastico questo emendamento: infatti, quando si allude alla denominazione di una società, non si può prescindere dalla sua sede, come elemento fondamentale per l'individuazione della società stessa.

Quindi, a mio avviso questo emendamento può considerarsi superfluo.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Ho l'impressione che questo emendamento, più che superfluo, potrebbe forse indurre in qualche confusione. Qui noi parliamo del regolamento del fondo comune e parliamo della denominazione, della durata del fondo, ecce-

tera. Non può esservi, a mio avviso, diversa sede per il fondo comune rispetto a quella della società di gestione. Pertanto, essendo questa obbligata, quando presenta per l'approvazione la sua domanda, ad indicare anche la sede, come del resto deve fare ogni società che deve essere iscritta poi in un albo, mi pare che indicare anche la sede del fondo possa provocare confusione. (*Commenti del senatore Fortunati*).

Come si può distinguere la sede della società di gestione dalla sede del fondo comune? Si distingue la società dal fondo: il fondo non ha una personalità giuridica propria, mentre la società di gestione ce l'ha. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

S O L I A N O . Si potrebbe usare un'altra denominazione.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Ci sono altre denominazioni come, per esempio, fondo « x » o fondo « y » (non voglio citarne nessuno perchè non voglio fare propaganda a nessuno).

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, insiste per la votazione del suo emendamento?

F O R T U N A T I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 5. 2, presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

a-bis) « la banca depositaria, scelta tra gli istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ».

5. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Il mio emendamento non ha bisogno di essere illustrato: esso insiste sostanzialmente nella direzione nella quale insistevano gli altri emendamenti, stabilendo cioè il principio che la banca depositaria per il fondo deve essere scelta tra gli istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore.* La Commissione è stata decisamente contraria a introdurre discriminazioni tra gli istituti di credito abilitati all'esercizio delle funzioni di « banca depositaria », attribuendone l'esclusiva agli istituti di diritto pubblico e alle banche di interesse nazionale: ha invece riconosciuto l'esigenza di garanzie obiettive specifiche. Per questa ragione mi dichiaro contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per le stesse ragioni espresse dal relatore il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Formica, Segnana, Buzio, Oliva e Cifarelli è stato presentato l'emendamento n. 5. 4, tendente a sostituire alla lettera *a-bis*) le parole: « 100 miliardi di lire » con le altre: « 80 miliardi di lire ».

Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E G N A N A . Ritengo che quest'emendamento non abbia bisogno di particolari il-

lustrazioni. Abbiamo esaminato la situazione così come derivava dal disegno di legge e ci è sembrato che il limite possa essere senz'altro portato a 80 miliardi di lire, anche per lasciare la possibilità di intervenire in questo senso ad una serie di istituti che non raggiungono i 100 miliardi di depositi.

F O R T U N A T I . Vorrei sapere perchè avete cambiato opinione. I 100 miliardi li avete proposti voi!

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Nel primo intervento che mi è capitato di fare in quest'Aula questa sera io ho affermato che bisognava pur dare atto ai colleghi socialisti che qualche piccola cosa l'avevano strappata nella trattativa che si è svolta tra i partiti di Governo ma che i passi erano sostanzialmente irrilevanti. Voglio a questo punto aggiungere che, se hanno strappato qualche cosa in alcune direzioni, su questo punto i colleghi socialisti hanno mollato; qui siamo andati indietro, perchè se si tratta di dare garanzie ai piccoli risparmiatori così come è stato sempre nelle intenzioni, nelle dichiarazioni e nelle prese di posizione dei colleghi del Gruppo socialista, valeva molto meglio la cifra dei 100 miliardi che non quella degli 80 che adesso ci presentate.

L I V I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Signor Presidente, siccome pare anche a me che quest'emendamento abbia una grossa portata, per lo meno di carattere politico, vorrei fare una domanda precisa alla quale se è possibile vorrei una risposta. Poichè è stato detto che la cifra di 100 miliardi è stata proposta dalla stessa maggioranza sulla base di una lunga discussione in sede di Commissione, non c'è dubbio che il passare da 100 miliardi ad 80 miliardi deve significare qualche cosa; non si tratta soltanto di una cifra buttata lì. Ed allora io domando: passando da 100 ad 80 miliardi quante e quali banche rientrano in questo caso nella possibilità di gestire fondi di investimento?

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Ritengo che questo emendamento possa essere accolto, perchè ha lo scopo di precostituire una più ampia sfera di scelta della banca depositaria, pur nel rispetto di un minimo di dimensioni sul piano operativo. La dimensione di 80 miliardi rappresenta una massa di depositi che dà una sufficiente garanzia agli effetti dell'affermazione operativa di un istituto di credito.

Per questa ragione mi dichiaro favorevole all'emendamento. (*Interruzioni dei senatori Fortunati e Li Vigni*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 4, presentato dal senatore Formica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Fortunati, e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

g) « la disciplina dei rapporti fra i partecipanti e la società gerente; ».

5. 3 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

S O L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L I A N O . Alcune cose sono state dette prima per vedere di determinare una certa disciplina tra i partecipanti al fondo e il fondo stesso, ma senza molta fortuna. L'articolo 5 stabilisce, attraverso alcune norme, una serie di rapporti con i partecipanti. Ora, sarebbe bene, per dare completezza a questi regolamenti, che i regolamenti stessi disciplinassero i rapporti tra i partecipanti e la società nell'ambito dell'esplicazione di tutte le norme che sono previste ai commi *b*), *c*), *d*) e via discorrendo. D'altra parte questa disciplina dei rapporti tra i partecipanti e la società gerente era stata prevista anche dalla stessa Commissione di studio — Commissione Di Gregorio — per la riforma delle società per azioni. Nello studio sulla riforma delle società per azioni si è trattato anche dei fondi comuni di investimento; e in fondo questo provvedimento per molti aspetti ne rappresenta uno stralcio. Ebbene in quella sede quella Commissione, il Comitato dei ministri che ha supervisionato il lavoro di essa, sono stati concordi nel ritenere che nel regolamento del fondo comune debba essere prevista anche la disciplina dei rapporti fra i partecipanti e la società gerente. Il nostro emendamento quindi tende ad inserire nell'articolo 5 anche questa previsione in aggiunta a quelle già formulate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Io non comprendo la portata di quest'emendamento, non esaminato in Commissione, perchè la disciplina dei rapporti tra i partecipanti e la società gerente è proprio l'oggetto della legge che stiamo discutendo. È la legge, e non il regolamento del fondo, che stabilisce la disciplina dei rapporti tra i partecipanti e la società gerente. (*Interruzione del senatore Soliano*). Il fondo comune non ha personalità giuridica: costituisce una comunione (che i giuristi hanno definito una comunione di scopo) disciplinata da un complesso di norme: quelle che noi stiamo, appunto, discutendo.

Quindi, in effetti, quando si parla di disciplina dei rapporti tra i partecipanti e la società gerente non si fa riferimento ad altro se non alle norme contenute nella legge.

Ritengo perciò che questo emendamento non abbia alcuna obiettiva e plausibile ragione di essere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è dell'avviso del relatore perchè è la stessa legge che in effetti regola i rapporti tra partecipanti e società gerenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Soliano, insiste per la votazione del suo emendamento?

S O L I A N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 3, presentato dai senatori Fortunati, Pirastu e Soliano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5-*bis*. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 5-*bis*.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti, con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro delle finanze e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) lo schema-tipo del bilancio e del conto perdite e profitti della società di gestione;

b) lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti di cui all'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 6.

La partecipazione ai fondi comuni è riservata alle persone fisiche e agli enti morali pubblici e privati diversi dalle società.

Nelle quote di partecipazione possono essere inoltre investiti, anche in deroga al primo comma, i fondi di quiescenza, previdenza e assistenza gestiti in forma autonoma, purchè all'amministrazione di essi partecipi anche una rappresentanza del personale interessato, nonchè, nel limite del venti per cento, le riserve e le cauzioni di cui agli articoli 27, 28, 30, 33 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La partecipazione, salve le limitazioni o condizioni stabilite dal regolamento del fondo, può essere assunta in qualsiasi tempo, tranne i giorni di chiusura delle borse nazionali, mediante la sottoscrizione di una o più quote.

La violazione delle disposizioni del presente articolo non è causa di invalidità dei certificati di partecipazione. Essa importa l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 36 e, per i possessori di quote che non abbiano i requisiti previsti dai commi primo e secondo del presente articolo, l'obbligo di cederle entro 15 giorni dalla data della contestazione della violazione. Trascorso tale termine, se le quote di partecipazione non sono state cedute, la società di gestione le annulla, con decorrenza dalla data di scadenza del predetto termine, restando il valore delle stesse acquisito al fondo comune. Dell'annullamento delle quote deve essere data pubblicità secondo le forme previste dall'articolo 17.

I portatori delle quote annullate hanno diritto al rimborso secondo le norme della presente legge. La data di decorrenza dell'annullamento o, se questa cade nei giorni di chiusura delle borse nazionali, quella del primo giorno di riapertura delle stesse, è considerata a questo fine come quella di richiesta di rimborso.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Bosso e di altri senatori. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al primo comma, le parole: « diversi dalle società » *sono sostituite con le altre*: « nonchè nei limiti delle riserve di bilancio alle banche o alle società finanziarie ».

6. 3 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P E R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R R I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Seguono due emendamenti presentati dal senatore Segnana e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al quarto comma, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: « della violazione », *aggiungere le altre*: « da parte della società di gestione ».

6. 1 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

Al quarto comma, alla fine del terzo periodo, sopprimere le parole: « , restando il valore delle stesse acquisito al fondo comune ».

6. 2 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

S E G N A N A . Gli emendamenti non hanno bisogno di particolari spiegazioni. Con il primo si vuole solo precisare che coloro che non hanno requisiti per possedere quote di fondi devono cedere le stesse entro 15 giorni dalla data della contestazione della violazione da parte della società. Infatti nella precedente dizione risultava imprecisato questo particolare importante...

F O R T U N A T I . Violazione o contestazione?

S E G N A N A . Contestazione della violazione da parte della società di gestione!

Per quanto riguarda il secondo emendamento, sempre al quarto comma si propone di sopprimere l'espressione: « restando il valore delle stesse acquisito al fondo comune », perchè è in contrasto con quanto dispone il quarto comma, che stabilisce che i portatori delle quote annullate hanno diritto al rimborso.

Non è quindi possibile rimborsare tali quote, se il valore delle stesse resta acquisito al fondo. La cosa sembra evidente e non merita quindi altri commenti.

P R E S I D E N T E Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Favorevole ad entrambi gli emendamenti, perchè il primo precisa che la contestazione cui ci si riferisce va intesa: « da parte della società di gestione » — una precisazione, quindi, non pleonastica —; il secondo elimina una evidente contraddizione sfuggita alla Commissione dopo gli emendamenti approvati al terzo e quarto comma dell'articolo 6. Appare evidente, infatti, che se i portatori delle quote annullate hanno diritto al rimborso, il controvalore delle quote stesse non può considerarsi « acquisito al fondo comune ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole agli emendamenti per le ragioni esposte dal relatore. Infatti in Commissione sorse questione su questo punto e siccome in effetti si è introdotta da una parte la norma di acquisire al fondo comune il valore delle quote annullate; dall'altra, nell'ultimo comma, si sancisce la restituzione, attraverso il rimborso, delle quote annullate, appunto per evitare questa contraddizione è necessario apportare le opportune modifiche. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento riguarda solo l'annullamento dell'espressione: « restando il valore delle stesse acquisito al fondo comune ».

F O R T U N A T I . In questo modo non è chiaro.

B E L O T T I , *relatore*. Nel sistema delle garanzie anche per i partecipanti c'è il diritto di esperire un'azione di responsabilità, come, del resto, è detto successivamente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 6. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 7.

I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle proprie quote, tranne che nei giorni di chiusura delle borse nazionali, e fatto salvo il termine di decorrenza dalla sottoscrizione eventualmente fissato dal regolamento del fondo, in misura comunque non superiore a sei mesi.

Il rimborso deve essere eseguito in danaro, entro otto giorni dalla richiesta. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di venti giorni, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Segnana e di altri senatori. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro otto giorni » *con le altre*: « entro quindici giorni ».

7. 1 SEGNANA, BUZIO, CIFARELLI, FORMICA

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E G N A N A . Abbiamo ritenuto opportuno proporre questo emendamento tenendo conto del calendario di borsa che infatti prevede la liquidazione differenziata rispetto alla stipula del contratto di compravendita effettuata con il fissato bollato.

Abbiamo pensato che fosse nell'interesse del fondo poter disporre per il rimborso di un lasso di tempo di almeno 15 giorni, cioè di un lasso di tempo medio per il calendario di borsa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Vorrei sottolineare che il calendario di borsa, prevedendo le liquidazioni variamente differite nel tempo rispetto al giorno delle operazioni obbligherebbe il « fondo » a provvedere all'anticipo prima dell'incasso del corrispettivo. Lo spostamento da 8 a 15 giorni del termine per il rimborso del controvalore della quota di partecipazione corrisponde a un calcolo medio, tenuto presente il calendario della borsa di Milano, la maggiore in Italia. (*Interruzione del senatore Li Vigni*).

Aggiungerò, se il Presidente me lo consente, che il termine di 15 giorni può essere prorogato fino a 20 giorni con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, come dice il testo dell'articolo 7 emendato dalla Commissione. È stato osservato che lo scarto tra 15 e 20 giorni è troppo ridotto. Tuttavia il termine massimo di 20 giorni garantisce in misura sufficiente, almeno in prospettiva, le esigenze di liquidità dei fondi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 7. 1, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Bosso, Biaggi e Bonaldi è stato presentato l'emendamento numero 7. 2, tendente a sopprimere al secondo comma il secondo periodo.

P E R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R R I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 8.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi intestati a norma dell'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

I certificati di partecipazione, per essere validi, debbono essere sottoscritti, a norma del secondo comma dell'articolo 2354 del codice civile, da un amministratore della società di gestione e da un amministratore o dirigente della banca depositaria. Essi debbono inoltre recare il testo integrale del regolamento del fondo e gli estremi del decreto di approvazione. I certificati devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni, in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

Le quote di partecipazione possono essere trasferite nei modi e nelle forme previsti per le azioni di società, osservando le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 6 e con le conseguenze indicate, per il caso di violazione, dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Per l'autenticazione delle girate dei certificati di partecipazione devono essere osservate, da parte dei notai, degli agenti di cambio e delle aziende di credito, le disposizioni degli articoli 12 e 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, con l'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, alla società di gestione, gli estremi delle girate autenticate, ai fini dell'aggiornamento nominativo del libro dei partecipanti previsto dall'articolo 15, lettera *a*), della presente legge.

Le quote di partecipazione, ai fini della sottoscrizione e del rimborso, hanno tutte lo stesso valore, determinato in base all'ultimo prospetto giornaliero redatto prima della richiesta di sottoscrizione o di rimborso a norma della lettera *c*) dell'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bosso e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le quote di partecipazione al fondo sono rappresentate da certificati al portatore ».

8. 3 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

Al secondo comma le parole: « e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni » *sono soppresse.*

8. 4 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

Il terzo e quarto comma sono soppressi.

8. 5 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P E R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R R I . Ritiriamo questi tre emendamenti.

P R E S I D E N T E Da parte del senatore Buzio e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « degli articoli 12 e 28 », *con le altre*: « degli articoli 12, 13 e 28 ».

8. 1 BUZIO, CIFARELLI, FORMICA, SEGNANA

Al quarto comma, sostituire le parole: « entro 15 giorni », *con le altre*: « entro il giorno successivo ».

8. 2 BUZIO CIFARELLI, FORMICA, SEGNANA

P R E S I D E N T E . Il senatore Buzio ha facoltà di svolgere questi due emendamenti.

B U Z I O . Con il primo emendamento s'intende richiamare oltre agli articoli 12 e 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 anche il 13. Questo richiamo si rende necessario per porre a carico di chi autentica le girate delle quote di partecipazione con dichiarazioni in carta libera l'obbligo di darne comunicazione tempestiva alla società gerente. In mancanza di detto richiamo il predetto obbligo, posto per evitare che le quote circolino senza che i relativi trasfe-

rimenti siano annotati nel più breve tempo possibile nel libro dei partecipanti, potrebbe essere eluso.

Con la seconda modifica proposta, si intende ridurre da 15 a 1 i giorni entro i quali deve essere effettuata la comunicazione dei trasferimenti. Questa restrizione dei termini è giustificata dalla necessità di individuare nel minor tempo possibile chi sono gli effettivi titolari delle quote in circolazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è senz'altro favorevole ai due emendamenti che hanno per scopo quello di cautelarsi dalla possibilità che le quote circolino senza che i trasferimenti siano annotati nel più breve tempo possibile nel libro dei partecipanti. Quindi questa riduzione dei termini, questo richiamo in causa dell'articolo 13 del regio decreto del 1942 e il secondo emendamento, che riduce da 15 giorni a un solo giorno il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione dei trasferimenti, mi sembrano francamente raccomandabili proprio per la loro finalità specifica.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 8. 1 presentato dal senatore Buzio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 8. 2 presentato dal senatore Buzio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 9.

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti, osservando le disposizioni del regolamento del fondo comune, agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi, al rimborso delle quote di partecipazione e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli allo scoperto, acquistarne a credito nè venderne o acquistarne a premio o a riporto e non può assumere nè concedere prestiti in denaro o in titoli sotto qualsiasi forma.

La società di gestione non può utilizzare i titoli inclusi nel fondo comune in modo da esercitare il controllo, di diritto o di fatto, delle società emittenti dei titoli stessi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Bosso, Biaggi e Bonaldi, l'emendamento n. 9. 1 tendente ad aggiungere, al secondo comma, il seguente periodo: « Il divieto di cui al presente comma non si applica nel caso di finanziamenti assunti per il collocamento di piani di investimento rateali ».

P E R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R R I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Art. 10.

I titoli inclusi nel fondo comune e le disponibilità liquide sono depositati presso la banca indicata dal regolamento. La banca depositaria esegue in borsa le operazioni relative alla negoziazione dei titoli ed all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo, le operazioni di riscossione, di distribuzione e di pagamento e le altre operazioni relative alla gestione del fondo disposte dalla società di gestione.

I titoli nominativi sono intestati al fondo comune con l'indicazione della società di gestione e della banca depositaria.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Segnana, Cifarelli, Buzio e Formica l'emendamento n. 10. 2, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « in borsa ».

Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SEGNANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo pensato di presentare questo emendamento perchè nell'articolo è stabilito che la banca depositaria dei titoli deve eseguire le operazioni di negoziazione dei titoli presso la borsa, come dovrebbe e come senz'altro è logico.

In questo nostro disegno di legge si prevede però che vi siano nei fondi anche dei titoli non quotati e pertanto, se noi stabiliamo che la banca depositaria deve eseguire le operazioni in borsa, ci domandiamo come possa eseguire le operazioni in borsa per i titoli non quotati.

Abbiamo quindi ritenuto di togliere le parole « in borsa » in quanto riteniamo che sia pacifico che la banca depositaria per i titoli quotati in borsa debba senz'altro fare le negoziazioni in borsa. Questa è stata la ragione per la quale abbiamo ritenuto di dover togliere le predette parole dall'articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BELOTTI, *relatore*. Mi pare che la ragione addotta dall'illustratore dell'emendamento sia sufficientemente chiara. Mi dichiaro senz'altro favorevole.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDERLINI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sottolineare la gravità dell'emendamento che i colleghi Segnana, Cifarelli, Buzio e Formica ci sottopongono.

Se quest'emendamento, come è probabile, finirà con l'essere accolto, l'articolo suonerà praticamente così: « La banca depositaria esegue le operazioni relative alla negoziazione dei titoli ed all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo... » eccetera.

Ma dove esegue le operazioni? Perchè non dobbiamo dire: « in borsa »? La ragione che voi adducete è che nel portafoglio del fondo possono esserci dei titoli non quotati. Ma allora l'emendamento logico che si deduce da questa vostra posizione è un altro. Dovremmo dire che la banca depositaria esegue le operazioni relative alla negoziazione per i titoli per i quali è possibile farle in borsa. Altrimenti, togliendo puramente e semplicemente le due parole « in borsa », in realtà voi lasciate alla banca (praticamente ai gestori del fondo) una possibilità di manovra anche in ambiti extra-borsistici di dimensioni non definibili, non delimitabili, entro le quali tutto può praticamente avvenire.

Se la ragione che vi muove nel proporre quest'emendamento è il fatto che non possano essere negoziati in borsa i titoli non quotati in borsa che fanno parte del portafoglio, allora specifichiamolo in maniera precisa. Diciamo che per i titoli quotati in borsa è obbligatoria la negoziazione in borsa e per gli altri non è obbligatoria, evidentemente. Se vale il vostro ragionamento che non è possibile negoziare in borsa i titoli non quotati, allora tanto varrebbe lasciare le cose

come stanno; tanto si sa che i titoli non quotati non possono essere negoziati in borsa: è *a fortiori*, è sottinteso, è evidente.

Ma il fatto che voi vogliate togliere ciò senza nessuna specificazione ci lascia perplessi poichè effettivamente così le concessioni possono avvenire al di fuori di ogni possibile controllo. Se voi tenete presente, poi, che avete rifiutato e che probabilmente vi accingete a rifiutare il comma aggiuntivo di cui si parlerà subito dopo (mi riferisco all'emendamento che porta la mia firma) concernente la responsabilità effettiva della banca nei confronti dell'organo di vigilanza, per quanto riguarda l'applicazione del regolamento, vorrei che vi rendeste conto come l'abolire le due parole « in borsa » possa veramente rappresentare un pericolo grave per incentivare un'ulteriore serie di speculazioni, di manovre, di sottomanovre, di plusvalenze, di giochi vari. Ve li immaginate come i maghi della borsa — che esistono anche da noi e non solo a Zurigo — approfitteranno di una falla di questo genere che voi andate ad aprire nel testo che voi stessi praticamente ci avevate proposto?

Ecco perchè, onorevole Presidente, vorrei pregare il collega relatore, se è possibile dal punto di vista del Regolamento, di formulare un emendamento che tenga conto dell'osservazione che voi fate, e cioè che i titoli non quotati non possono essere negoziati in borsa, ma che tuttavia faccia obbligo di negoziare in borsa i titoli che sono effettivamente quotati in borsa.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Vorrei far presente che l'espressione « in borsa » è stata suggerita in Commissione dalla maggioranza proprio con le argomentazioni che ora ha esposto il collega Anderlini. Infatti nel testo governativo l'espressione non figurava. È stata la maggioranza che ha argomentato la necessità della specificazione: quella stessa maggioranza che ora proclama non più necessaria la specificazione!

L I V I G N I . Togliere una cosa aggiunta assume un significato!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Vorrei chiarire un punto al quale si sono riferiti il senatore Anderlini e successivamente il senatore Fortunati. Non possiamo stabilire nella legge che le negoziazioni, per i titoli non quotati, debbano avvenire nel « mercato ristretto », dal momento che — come ho messo in evidenza nella relazione — si tratta di mercato non ufficiale, al quale non soprintende alcun pubblico rappresentante. Nè appare consigliabile, in mancanza di una disciplina specifica dei « mercati ristretti », introdurre questo istituto in un disegno di legge.

Comunque su questo punto specifico mi rimetto al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. È certamente una questione di difficile penetrazione, ma io sarei dell'opinione di lasciare il testo senza specificazione. In realtà, infatti, per i titoli quotati in borsa le operazioni non possono farsi che in borsa. Se poi vi sono delle altre negoziazioni, naturalmente legittime, che possono essere fatte fuori dalla borsa, l'espressione « esegue in borsa » avrebbe un carattere restrittivo. È chiaro però che un titolo che è quotato in borsa non può che essere negoziato in borsa. Quindi per questi titoli è evidente che la banca non può che procedere lungo quella via. Se poi vi sono altre operazioni diverse dalla negoziazione in borsa, non vedo perchè noi con questa negoziazione dovremmo restringere il campo.

Quindi è meglio accogliere l'emendamento proposto dalla maggioranza perchè la vecchia dizione è restrittiva, limitativa e non si sa dove ci conduce esattamente.

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. Signor Presidente, se mi consente una aggiunta telegrafica, volevo dire che le garanzie ci sono, in quanto il valore delle quote è determinato in base alle quotazioni di borsa.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Prima di mettere in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal collega Segnana e da altri senatori, vorrei avanzare una proposta di emendamento: ossia, lasciare le parole « in borsa » aggiungendo, subito dopo, le parole: « per i titoli quotati ».

Siccome mi pare che il Governo lo consideri il più lontano dalle sue posizioni, credo che debba essere messo in votazione prima questo mio emendamento aggiuntivo e poi eventualmente l'emendamento soppressivo del collega Segnana e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Senatore Belotti, lei accetta l'emendamento presentato dal senatore Anderlini?

B E L O T T I , *relatore*. Concordo con l'opinione espressa dall'onorevole Ministro: sono favorevole, cioè, all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Segnana e contrario all'emendamento Anderlini.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione del suo emendamento?

A N D E R L I N I . Sì, Signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ci sono otto senatori che appoggiano l'emendamento del senatore Anderlini?

(*L'emendamento risulta appoggiato*).

Metto allora ai voti l'emendamento n. 10. 4, presentato dal senatore Anderlini ed appoggiato dal prescritto numero di senatori, tendente ad aggiungere dopo le parole: « in borsa » le altre: « per i titoli quotati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 10. 2, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La banca depositaria inoltre controlla che le operazioni che esegue per ordine della società di gestione siano conformi al regolamento del fondo e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza e deve riferire immediatamente a quest'ultimo le irregolarità riscontrate ».

10. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, l'ispirazione di questo emendamento non muove, in maniera diretta, dalla parte politica che rappresento in questa Assemblea. Chi in Commissione introdusse e sostenne a fondo il principio della responsabilizzazione della banca depositaria fu il collega Banfi che presentò un emendamento analogo a quello che io poi ho ripresentato in quest'Aula e che porta il numero 10. 1.

Poichè i colleghi socialisti mi pare che abbiano sostanzialmente abbandonato quella che pure era stata una linea di forza della loro posizione in Commissione, mi sono permesso di ripresentare tale emendamento in Aula. Si tratta in sostanza di responsabilizzare la banca depositaria in maniera che essa adempia non solo alle funzioni di cui ab-

biamo parlato finora (primo comma dell'articolo 10), che sono funzioni esecutive di ordini ricevuti dal Comitato di gestione, sono le operazioni normali (speriamo che lo siano) che una banca esegue, inerenti proprio alla sua stessa funzione, a uno dei suoi compiti d'istituto, ma anche alla funzione di controllo delle operazioni. Si tratta di stabilire il principio che le operazioni che la banca esegue, per ordine della società di gestione, debbano essere conformi al regolamento del fondo e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza e che la banca ha l'obbligo di riferire immediatamente all'organo di vigilanza le irregolarità che essa eventualmente andasse riscontrando tra le disposizioni che riceve dall'organo di gestione, il regolamento del fondo e le prescrizioni dell'autorità di vigilanza.

Si dice da parte di qualcuno che in questo modo si complicherebbero troppo le cose, che praticamente introdurremmo una procedura abbastanza complessa che finirebbe con l'appesantire probabilmente i costi stessi di gestione. Ma se io penso, signor Presidente, che poco fa i colleghi della maggioranza, così senza batter ciglio, hanno cancellato le due parole « in borsa » aprendo un varco, a mio giudizio, assai pericoloso a tutta una serie possibile di manovre in questo campo — e noi sappiamo che questo è il campo tipico della manovra borsistica e puramente finanziaria — ecco che l'emendamento, che, ripeto, non è nato come ispirazione della mia parte politica, ma è nato per volontà dei colleghi Banfi, Formica ed altri che rappresentavano il Partito socialista nella Commissione finanze e tesoro, viene allora ad assumere un significato ancora più impegnativo. Avete cancellato le parole: « in borsa »; per lo meno adesso accettate di responsabilizzare in qualche modo la banca in maniera che essa risponda di fronte all'organo di vigilanza della regolarità delle operazioni che esegue.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento proposto dal senatore Anderlini incide su un equilibrio di poteri e di responsabilità molto delicato. Il congegno dei fondi comuni è fondato sopra l'attività di una società di gestione e sopra l'attività di una banca depositaria che hanno dei compiti istituzionali ben differenziati. Una delle costanti che affiorano dalla legislazione comparata è quella di non ingenerare confusioni di compiti e di responsabilità tra società di gestione e banca depositaria. Guai se la banca depositaria venisse investita di poteri che non le sono propri come banca depositaria, che esegue cioè le operazioni disposte dalla società di gestione. Questo controllo di legittimità che il senatore Anderlini chiede venga introdotto ed attribuito alla banca depositaria è estraneo alla competenza della banca stessa: è, invece, compito specifico dell'organo di vigilanza. La banca stessa, nelle norme penali, risponde con i suoi funzionari qualora ci siano state delle corresponsabilità personali o sconfinamenti ma non sul piano generale istituzionale. La banca risponde della regolarità delle operazioni che la legge ad essa specificamente affida; e su questo punto tutte le legislazioni straniere sono concordi. La banca depositaria risponde, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, del deposito dei titoli, della corretta esecuzione delle operazioni responsabilmente disposte dalla società di gestione; risponde quando in sede esecutiva si sia resa colpevole di irregolarità.

Per questo motivo non marginale ma sostanziale, sono senz'altro contrario all'emendamento proposto dal senatore Anderlini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, condivido le osservazioni fatte dal relatore. Del resto in Commissione si è lungamente discusso su questo emendamento; e in quella sede si è ritenuto che in pratica non era possibile accollare alla banca l'obbligo di esercitare un controllo che è del tutto estraneo alla propria competenza, con la conseguenza di farla divenire corresponsabile di

tutte le operazioni nei confronti dei partecipanti. Le ragioni sono ampiamente illustrate nella relazione che accompagna il disegno di legge. Devo anche for notare che questo obbligo e questa responsabilità sono sconosciuti da tutte le legislazioni estere.

È con queste motivazioni che la Commissione ritiene di respingere l'emendamento che a suo tempo fu presentato. Per queste stesse considerazioni il Governo è contrario all'emendamento ora in discussione proposto dal senatore Anderlini.

A N D E R L I N I . E se il comitato di gestione ordina alla banca di acquistare titoli fuori borsa?

B E L O T T I , *relatore.* Non c'è il comitato di gestione.

A N D E R L I N I . Se il consiglio di amministrazione della società di gestione dà ordine alla banca di comprare titoli fuori borsa (oggi è possibile dopo l'emendamento che avete apportato), la banca esegue o non esegue?

A L B A R E L L O . Mi pare che ci sia un silenzio preoccupante.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, lei vuole aggiungere qualcosa?

B E L O T T I , *relatore.* No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il Governo vuole aggiungere qualcosa?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Neppure il Governo ha da aggiungere nulla.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione dell'emendamento?

A N D E R L I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « i titoli nominativi », *sono aggiunte le seguenti*: « emessi da società ed enti italiani ».

10. 3 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Quanto è stabilito al secondo comma dell'articolo non può riferirsi a titoli stranieri e quindi occorre l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore.* La Commissione si è già dichiarata contraria all'avviso che è stato tradotto nell'emendamento del senatore Bosso. Quindi mi dichiaro senz'altro contrario.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste per la votazione dell'emendamento?

B O S S O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 10. 3 presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 11.

La società gerente risponde della gestione del fondo comune nei confronti dei partecipanti secondo le norme relative al mandato. Qualsiasi clausola del regolamento del fondo e qualsiasi patto che escludano, limitino o attenuino la responsabilità della società sono privi di effetto.

Gli amministratori della società di gestione sono soggetti all'obbligo di prestare cauzione individuale, anche in forma assicurativa, stabilita, in deroga al disposto dell'articolo 2387 del codice civile, nella misura di un centesimo del capitale della società di cui al primo comma dell'articolo 2.

Ciascun partecipante può esercitare l'azione di responsabilità verso la società di gestione nei limiti del proprio interesse, a meno che l'azione stessa non sia stata esercitata nell'interesse comune di tutti i partecipanti a norma del quarto comma dell'articolo 19.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bosso, Biaggi e Bonaldi è stato presentato l'emendamento n. 11. 2 tendente a sopprimere il secondo comma.

B O S S O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Fortunati e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La banca depositaria, quando sia in colpa, risponde verso i partecipanti, in solido con la società gerente, delle operazioni non conformi alla legge, al regolamento del fondo e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza ».

11. 1 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

S O L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L I A N O . Le argomentazioni che il relatore ha addotto nel dire di no ai due emendamenti presentati dal senatore Anderlini all'articolo 5 e all'articolo 10 mi esimono dal dire molte parole a spiegazione di questo nostro emendamento; proprio per quelle ragioni, per i compiti che la banca ha, proprio perchè i fondi comuni, come lei ha detto, onorevole relatore, sono basati sulle iniziative delle società di gestione e delle banche depositarie ben specificate nella legge, il nostro emendamento tende ad introdurre nel provvedimento, così come è già previsto per la società gerente e per gli amministratori, una norma che chiami la banca a rispondere verso i partecipanti quando per colpa della banca stessa si siano compiute delle violazioni alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

Mi sembra che l'emendamento sia tanto chiaro da non richiedere ulteriori parole di illustrazione.

P R E S I D E N T E Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Sono contrario per le ragioni ampiamente esposte in precedenza.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario perchè l'emendamento è collegato direttamente all'emendamento n. 10. 1, già respinto.

P R E S I D E N T E . Senatore Soliano, insiste per la votazione del suo emendamento?

S O L I A N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11. 1, presentato dal sena-

tore Fortunati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 12.

Le disponibilità liquide del fondo comune, derivanti dai versamenti dei partecipanti, dall'alienazione o negoziazione dei titoli e dei diritti di opzione e da ogni altro provento non distribuito, sono investite in titoli pubblici e privati quotati nelle borse nazionali o estere o in titoli dei quali l'ente o la società emittente si impegna nel prospetto di emissione a chiedere la quotazione.

L'investimento in titoli esteri è ammesso nella misura stabilita dal Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in funzione della programmazione, delle esigenze del mercato finanziario interno e dell'andamento della bilancia dei pagamenti.

L'adeguamento degli investimenti in titoli esteri alla misura di cui al comma precedente avviene con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale che determina tale misura.

L'investimento in titoli non quotati, salvo diversa disposizione del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è consentito nel limite complessivo del cinque per cento del valore netto del fondo risultante dall'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera *b*) dell'articolo 16.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni, in azioni e in obbligazioni emesse dalla società gerente e da società controllate o controllanti, nonchè in titoli emessi da società o enti dei cui organi fanno parte gli amministratori della società di gestione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, da parte del senatore Anderlini e di altri senatori.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « Ministro del tesoro », *inserire le altre*: « e comunque nella misura massima del 15 per cento ».

12. 1 ANDERLINI, LI VIGNI, MACCARRONE Antonino

In via subordinata all'emendamento 12.1, *al secondo comma, dopo le parole*: « Ministro del tesoro », *inserire le altre*: « e comunque nella misura massima del 20 per cento ».

12. 2 ANDERLINI, LI VIGNI, MACCARRONE Antonino

L I V I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Lo scopo di questi emendamenti è quello di riaprire un discorso che abbiamo già fatto in Commissione, ma che a noi pare valga la pena di riprendere, data la sua importanza: arrivare a porre un limite alle possibilità che nei fondi siano comprese anche azioni di società straniere. Perchè è necessario che nei fondi ci siano azioni di società straniere? Sappiamo benissimo che il motivo di fondo è che il rendimento delle azioni italiane è in generale abbastanza basso.

Ebbi occasione nella discussione generale di ricordare che in molti casi le azioni italiane sono di lombi magnanimi, ma di frutti assai scarsi. Ecco l'opportunità quindi di elevare un rendimento complessivo di questo monte azionario e di unire azioni di società italiane ad azioni di società straniere. Non neghiamo in linea di principio questa

opportunità e questa necessità, però ci pare giusto e logico porre un limite a queste possibilità.

Non mi pare che sia un discorso assolutamente al di fuori della realtà e che non valga la pena di fare. Per lo meno per quello che riguarda l'inverso, il fatto che si sia sentita la necessità di porre un limite ai fondi stranieri che agiscono in Italia, obbligandoli ad avere almeno il 50 per cento di azioni italiane dimostra che questo è un problema attorno al quale vale la pena di discutere. Ricordo solo per memoria che l'attuale relatore, il collega Belotti, nel suo progetto originario poneva sostanzialmente un limite del 25 per cento alle azioni stranieri nei fondi di investimento italiani. Invece, anche dai lavori della Commissione è uscito un testo per il quale il Ministro del tesoro ha facoltà a questo proposito, ma non ha obbligo e limite alcuno. Va bene, da un po' di tempo lei, onorevole Colombo, rappresenta la continuità della linea economica del nostro Paese, ma siccome le leggi durano nel tempo è interesse anche della maggioranza l'indicazione di un limite, non fosse altro che per il fatto che, lasciando volta per volta al Ministro di decidere per ogni singolo fondo quale sia la quota di azioni di società straniere che vi potranno essere, la conseguenza sarà che avremo fondi che avranno una certa percentuale di azioni straniere, mentre in altri tempi avremo altri fondi che avranno un'altra percentuale. Per cui, siccome tutto è legato alla possibilità di un certo rendimento, avremo una discriminazione tra gli stessi fondi: ne avremo cioè di quelli che, almeno sotto la voce della quantità di azioni straniere al loro interno, potranno avere un trattamento migliore rispetto a quello riservato ad altri fondi.

Per tutti questi motivi riteniamo che valga la pena di porre un limite alla possibilità concessa al Ministro del tesoro; limite che viene indicato appunto con due cifre. Riterremmo tuttavia più giusta la misura del 15 per cento e, in via subordinata, del 20 per cento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La maggioranza della Commissione si è dichiarata contraria, dopo ampia discussione, a fissare nella legge l'aliquota di titoli esteri acquisibili ai fondi, in relazione alla mutevolezza della congiuntura e alla necessità di consentire alle nostre autorità monetarie il margine più ampio di manovra, stabilendo di volta in volta le modalità e i termini dell'acquisizione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario agli emendamenti. È infatti necessario trovare un equilibrio tra l'esigenza di mantenere aperto il nostro mercato e quella di evitare che quote molto elevate del capitale nazionale vadano all'estero. Questo equilibrio è suscettibile di spostamento da fase a fase della congiuntura economica, per cui fissare un limite preciso ci sembra del tutto inopportuno.

A N D E R L I N I . Si tratterebbe di fissare un limite massimo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo, ma poichè la congiuntura non può essere predeterminabile, è necessario consentire questa elasticità, in modo da poter intervenire opportunamente e stabilire il limite nel momento in cui i movimenti congiunturali si manifestano.

A N D E R L I N I . Allora la fuga dei capitali è autorizzata!

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

A N D E R L I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 12. 1 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 12. 2 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Alla fine del terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « l'investimento in beni immobili è consentito nel limite complessivo del venti (dieci) per cento di tale valore ».

12. 4 BOSSO, BIAGGI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Credo che questo emendamento sia precluso dalla non accettazione dei precedenti; quindi lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al quarto comma, dopo le parole: « titoli non quotati », *inserire le seguenti*: « per i quali non vi sia l'impegno di chiederne la quotazione, ».

12. 3 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E G N A N A . Negli articoli precedenti è stato stabilito che il fondo può acquisire anche titoli non quotati in borsa. Così come è formulato, l'articolo potrebbe essere interpretato nel senso che il fondo può possedere solo titoli non quotati e per i quali vi sia l'impegno di chiederne la quotazione. Questo sarebbe però in contrasto con quanto previsto per i titoli non quotati. Ci sembra quindi di dover proporre l'emendamento per chiarire qualsiasi eventuale equivoco in ordine alla partecipazione al fondo dei titoli non quotati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 12. 3 presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12-*bis*. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 12-*bis*.

Il Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, stabilisce una quota riservata all'investimento in titoli italiani a reddito fisso in una misura non inferiore al 5 per cento del valore netto del fondo, quale risulta dall'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera *b*) dell'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bosso, Biaggi e Bonaldi è stato presentato l'emendamento n. 12-*bis*. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O S S O . Ci eravamo battuti in Commissione per eliminare quella che riteniamo

una stortura e una differenza sostanziale rispetto al regolamento dei fondi esteri, cioè che siano immessi nei fondi comuni dei titoli a reddito fisso. Lo scopo di questo disegno di legge è proprio quello di favorire l'investimento in titoli azionari, di rianimare la borsa e di creare un afflusso di risparmio verso il capitale di rischio delle società. Quindi noi riteniamo che sia un grave errore inserire nel fondo il titolo a reddito fisso ed incrementare ulteriormente il rastrellamento, anche per questa via, di risparmio da destinarsi alle obbligazioni degli enti di Stato.

Per questo noi chiediamo la soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè sull'articolo 12-*bis* è stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti l'articolo 12-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 13.

Nel fondo comune non possono essere inclusi titoli emessi da una stessa società o ente per un valore superiore al cinque per cento del valore netto complessivo del fondo indicato nell'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera *b*) dell'articolo 16, nè azioni con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima.

I limiti stabiliti dal comma precedente possono essere superati, per un periodo di tempo non eccedente sei mesi, in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione, delle distribuzioni di azioni gratuite e degli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Fortunati e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « valore superiore » *con le altre*: « valore di costo superiore ».

13. 2 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

S O L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L I A N O . Così come sembra a noi dalla formulazione del primo comma dello articolo 13, possono presentarsi degli equivoci, tenuto presente che, trattandosi di titoli, abbiamo due valori di riferimento, un valore nominale e un valore di costo. Il nostro emendamento quindi tende a precisare, in quanto, stando alla formulazione del primo comma, vi può essere confusione di interpretazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento, perchè il testo del primo comma dell'articolo 13 emendato dalla Commissione appare già sufficientemente chiaro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Soliano, insiste nel suo emendamento?

S O L I A N O . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 13. 2, presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Fortunati e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I . *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « dell'articolo 16 », *sostituire la congiunzione* « , nè » *con le seguenti parole*: « . Nel fondo e nell'insieme dei fondi gestiti da una stessa società non possono essere incluse ».

13. 3 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

S O L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L I A N O . Stando sempre alla formulazione dell'articolo in esame, sembra che una stessa società possa anche gestire più di un fondo comune. Ora i limiti che sono posti dall'articolo 13, qualora ci si trovasse di fronte ad una gestione di più fondi, verrebbero ad essere superati. Ecco perchè il nostro emendamento tende non soltanto a limitarsi al fondo ma si estende agli eventuali fondi gestiti da una stessa società.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore.* Questo emendamento è, forse, superfluo, dal momento che il primo comma dell'articolo 2 parla di « gestione di un fondo comune », cioè di gestione « unifondo ». Mi riservo comunque di proporre, al termine della discussione, la modifica precisando *ad abundantiam* che deve trattarsi di « un solo fondo comune ». (*Interruzioni dei senatori Soliano ed Albarello*).

P R E S I D E N T E . Lei insiste, senatore Soliano?

S O L I A N O . Signor Presidente, se il Ministro assicura che si tratta di un solo fondo, lo ritiro.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Questa è l'interpretazione che io do al primo comma dell'articolo 2.

F O R T U N A T I . Vale a dire che si tratti di un solo fondo comune; però in italiano uno non vuol dire uno solo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Forse sarà meglio precisare la norma ponendo le parole: un solo fondo comune.

P R E S I D E N T E . Senatore Soliano, insiste nell'emendamento?

S O L I A N O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento n. 13. 5 presentato dai senatori Bosso, Biaggi e Bonaldi, tendente ad aggiungere, al primo comma, le parole: « le azioni privilegiate sono computate in ragione di un quarto del loro valore nominale ».

Il senatore Bosso ha facoltà di illustrare questo emedamento.

B O S S O . Come è noto, il limite massimo di azioni con diritto di voto emesse dalla stessa società che possono essere incluse nei fondi comuni è stabilito allo scopo di evitare che i fondi possano essere utilizzati come strumento per acquisire posizioni di controllo nella gestione della società emittente.

Data questa finalità, appare evidente che non vi è ragione per contenere il possesso di azioni privilegiate con voto limitato nella stessa misura delle azioni ordinarie. Infatti è noto che le azioni privilegiate attri-

buiscono il diritto di votare soltanto in occasione delle assemblee straordinarie, nelle quali la maggioranza speciale per la validità delle deliberazioni è di un terzo del capitale sociale. Perciò il numero di azioni necessario per raggiungere delle posizioni di controllo è enormemente più elevato del numero di azioni ordinarie occorrente nelle assemblee ordinarie.

D'altra parte l'aumento da uno a quattro, come si propone, del numero di azioni con voto limitato che possono essere incluse nel fondo presenta il grosso vantaggio di consentire ai fondi comuni, nell'interesse dei loro partecipanti, il possesso di un numero complessivo di azioni sufficiente, secondo l'articolo 2429 del codice civile, per denunciare al tribunale le gravi irregolarità eventualmente rilevate nella gestione della società emittente; facoltà questa che mi pare molto interessante poter garantire nel disegno di legge.

Per questo motivo io insisterei a che questo emendamento fosse accettato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bosso, insiste per la votazione dell'emendamento?

B O S S O . Ritengo che questo emendamento sia così importante che mi trovo nella situazione di ritirarlo per non vederlo rigettato, in quanto spero che in un futuro possa essere ristudiato ed eventualmente approvato.

P R E S I D E N T E . Segue un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Anderlini. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente: « Se il capitale della predetta società supera i 50 miliardi di lire, le sue azioni con diritto di voto incluse nel fondo non possono superare il 3 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima ».

13. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Abbiamo già toccato con interventi dei colleghi Soliano e Bosso l'argomento centrale di questo articolo 13. A nostro giudizio c'è la possibilità che i fondi di investimento servano come strumenti di controllo di determinate società per azioni: possono essere la scala che serve ad acquisire determinate posizioni-chiave in una società, possono essere l'elemento che fa verificare un crollo in borsa in un determinato settore o per una determinata società, possono prestarsi ad una serie di manovre di vario genere. Del resto l'esperienza, che si è fatta e si fa fuori d'Italia, dello strapotere che i fondi hanno acquisito nel sistema finanziario ed economico di determinati Paesi, per lo meno in alcuni momenti del loro sviluppo — ed in Italia questo momento potrebbe essere proprio quello degli anni che ci stanno immediatamente davanti —, sta a dimostrare che anche da noi le cose potrebbero andare in questa direzione. Ora io credo che su questo punto la opposizione possa dire di aver conseguito un certo risultato in sede di Commissione. Vede, senatore Belotti, che anche io sono capace di darle qualche riconoscimento ogni tanto. Infatti dalla cifra del 10 per cento, di cui all'originario testo governativo, siamo passati in Commissione al 5 per cento del valore netto complessivo del fondo indicato nell'ultimo prospetto trimestrale.

Ma, a nostro giudizio, anche questo 5 per cento può, in alcuni casi, essere pericoloso,

può servire da strumento di intervento nella vita delle società azionarie. E per quanto si possa statuire — nei successivi articoli ci sono delle norme che riguardano questo argomento — che i fondi non debbono interferire nella vita delle società, sta di fatto che l'esperienza fatta a livello mondiale — diritto comparato, senatore Belotti — dimostra invece che queste interferenze ci sono state, ci sono e probabilmente ci saranno anche laddove la legge ha stabilito che invece interferenze non ce ne debbono essere. Basti pensare al fatto che la sola assenza da una assemblea può determinare una maggioranza in un senso o nell'altro. Ma proprio nella storia italiana di questi mesi abbiamo davanti agli occhi l'esempio di come un pacchetto azionario, anche modesto, dell'ordine dell'1 o del 2 per cento, possa servire o non servire, a seconda della volontà da cui si è animati, a controllare o meno una determinata società. Lei sa, senatore Belotti, che io mi riferisco al caso specifico della Montecatini-Edison. A quel che se ne è saputo, pare che l'elemento determinante per una certa operazione, di cui non conosciamo ancora bene gli sbocchi, fu uno 0,75 per cento che era nelle mani, praticamente, della Banca d'Italia, se non del suo Governatore (fondo speciale per i dipendenti della Banca d'Italia). Fu proprio quello 0,75 per cento che ad un certo momento determinò una nuova situazione, un nuovo schieramento, un nuovo sindacato di maggioranza, come credo si dica in termini tecnici.

Ecco quindi perchè con il mio emendamento, pur lasciando fermo il limite del 5 per cento di cui al primo comma, vorrei che si stabilisse il principio che, nel caso di società il cui capitale superi i 50 miliardi di lire, le azioni con diritto di voto (tengo conto anche di alcune osservazioni del senatore Bosso) incluse nel fondo non possono superare il 3 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima. Mi pare che l'emendamento non si presenti in termini drastici. Forse è stata più drastica la riduzione, che pure in Commissione la maggioranza su nostro suggerimento accettò, dal 10 al 5 per cento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La tesi del senatore Anderlini, tradotta nel suo emendamento, è stata ampiamente dibattuta in Commissione. La maggioranza ha optato per la soluzione raccomandata dalla dottrina e dall'esperienza internazionale: cioè il doppio limite del 5 per cento. Mi dichiaro, pertanto, contrario all'emendamento Anderlini.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario per gli stessi motivi espressi dal relatore.

Vorrei rilevare — come del resto fu rilevato in Commissione — che il limite del 5 per cento è il più basso tra quelli previsti dalle legislazioni estere sui fondi comuni.

A N D E R L I N I . Non guardiamo quello che succede all'estero!

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione dell'emendamento?

A N D E R L I N I . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 13. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Segnana e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « I limiti stabiliti dal comma precedente », *inserire le altre*: « e quello fissato dal quarto comma dell'articolo 12 ».

13. 4 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E G N A N A . Nel primo comma di questo articolo si stabilisce che i limiti di investimento del fondo in titoli di una stessa società non devono superare il 10 per cento del valore netto del fondo e non più del 5 per cento del valore complesivo nominale di tutte le azioni della stessa società.

Nel secondo comma si stabilisce però che tali limiti possono essere superati per ragioni particolari, quali l'esercizio dei diritti di opzione, le distribuzioni di azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni. Tali limiti sono prorogati per un massimo di sei mesi.

Tali ragioni particolari devono essere tenute in considerazione anche per i titoli non quotati e quindi sembra opportuno che pure per questi titoli il limite del 5 per cento del valore netto del fondo possa essere superato per un periodo non superiore ai sei mesi. È per questa unica ragione che noi riteniamo di dover proporre il richiamo al quarto comma dell'articolo 12, quello relativo ai titoli non quotati in borsa.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Volevo fare osservare al collega Segnana che con queste deroghe lo stesso limite del 5 per cento — che pure voi avete fissato, mentre io proponevo il 3 per cento, per alcuni tipi di società — rischia di saltare per aria. Infatti quando voi stabilite che, per un periodo di tempo non eccedente i sei mesi, i limiti del comma precedente possono essere superati in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione, delle distribuzioni di azioni gratuite e degli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni (e queste operazioni si ripetono di solito o possono anche ripetersi, non dico per la stessa società, ma per le diverse società del fondo una volta l'anno), dovete rendervi conto di come i limiti fissati comincino ad oscillare molto fortemente, talchè le manovre che si rendono possibili, proprio per le scalate di cui parlavamo prima, trovano in questo secondo comma dell'articolo 13 una ulteriore possibilità di penetrazione. Non sono contrario al principio che, se si fa eccezione per gli uni, si debba fare eccezione anche per gli altri; pertanto capisco la logica del suo emendamento, collega Segnana. Quella che non capisco è la logica dell'intero secondo comma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Sono favorevole a questo emendamento, perchè in effetti esso mira ad estendere al comparto dei titoli non quotati lo stesso respiro di sei mesi concesso al fondo comune per adeguarsi al limite stabilito dalla legge nel preciso intento di evitare turbative in borsa connesse alla necessità di provvedere a smobilizzi in via urgente. E non mi pare affatto vero che l'operazione di aumento di capitale avvenga con una certa frequenza o una volta l'anno, come diceva il senatore Anderlini: è un'operazione eccezionale, straordinaria nella vita di una impresa societaria.

A N D E R L I N I . Non è soltanto l'aumento di capitale, sono tre i casi.

B E L O T T I , *relatore*. Ma anche i diritti di opzione si riferiscono proprio a questi casi, sempre di natura eccezionale nella vita di una società. Comunque, il respiro di sei mesi è stabilito nell'interesse del fondo, per dargli la possibilità di provvedere all'adeguamento senza operazioni precipitate.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 4 presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

BORSARI, *Segretario*:

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FIORENTINO, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — Il Senato,

con riferimento alla sistematica espulsione degli italiani dal regime « socialista » libico, italiani che lasciano in quella terra, fecondata dal sudore e dalle opere di generazioni, ogni possibilità di vita; al continuo fermo di motopescherecci italiani per presunti sconfinamenti nelle acque territoriali; alla unilaterale chiusura delle frontiere; al clima creato dalla stampa ufficiale ed ufficiosa che invoca inasprimenti contro i connazionali, chiedendo che « non sia lasciata terra libica nelle mani di pochi avventurieri », offendendo così un'opera costante di civiltà, di cultura e di incentivazione economica e finanziaria;

in considerazione che gli italiani sono circa (erano almeno) 30.000 e che i loro beni ammontano a circa 180 miliardi di lire italiane — a parte il patrimonio morale ed il debito di civiltà — onde è necessario che vengano definite, senza equivoci, le condizioni dei profughi delle famiglie superstiti, dei lavoratori e degli operatori economici;

poichè nelle comunicazioni del Governo l'onorevole Rumor, ignorando il problema, anzi capovolgendone i termini, ha affermato: « Merita una particolare menzione la Libia, oggi impegnata in una difficile opera di rinnovamento, non solo per la sua vicinanza e per gli interessi comuni, ma anche perchè vi risiedono diverse migliaia di italiani che con il loro lavoro hanno grandemente concorso al suo sviluppo ed ai quali siamo particolarmente legati. (*Interruzione del senatore Nencioni*). È dunque da augurarsi che Italia e Libia si manifestino reciproca fiducia ed è su questo assunto che noi intendiamo, al di là di spiacevoli episodi finora verificatisi — e che ci auguriamo che restino episodi — basare la nostra politica », dando così agli italiani di Libia una ennesima cocente, amara delusione;

premesso quanto segue:

la collettività italiana in Libia ha una formazione storica particolare perchè non trae la sua origine dai normali flussi emigratori, ma è costituita in gran parte dai superstiti della fiorente collettività coloniale, che già prima della proclamazione dell'indipendenza libica aveva piantato salde radici in quel territorio, dedicandosi al commercio, all'agricoltura ed all'esercizio delle professioni e dei mestieri;

si tratta di una massa ragguardevole di pionieri e di fieri lavoratori, i quali, dopo aver patito, in conseguenza della nostra sconfitta militare, le più umilianti condizioni di vita, sono riusciti, con la loro geniale capacità e soprattutto con una condotta morale ineccepibile, ad imporsi al rispetto ed alla considerazione della popolazione indigena;

contro questa laboriosa collettività italiana, che in Libia costituisce certamente elemento essenziale di civile progresso, si è sempre accanita l'ostilità preconcetta della nuova classe dirigente araba, insediatasi in occasione della creazione del nuovo Stato indipendente, classe dirigente composta da elementi improvvisati ed assolutamente impreparati all'esercizio del potere politico, quasi tutti pervasi da un deteriore fanatismo orientato in senso italofobo per influenza della propaganda inglese che, a mezzo dei suoi agenti dell'« Intelligence Service » collocati nei posti chiave della Pubblica Amministrazione, non ha mai cessato la sua deleteria opera demolitrice della collettività italiana;

con la scusa di dover attuare gradatamente un programma di libicizzazione dell'Amministrazione statale, il Governo libico, seguendo un piano preordinato, cominciò nell'anno 1960 ad emanare vari provvedimenti legislativi tendenti a limitare, per gli stranieri residenti nel territorio, l'esercizio dei diritti civili;

l'esecuzione di questo piano venne iniziata con un sistematico boicottaggio della lingua italiana e con la promulgazione della legge sulle proprietà immobiliari che fa divieto agli stranieri di comprare beni immobili e di acquisire comunque l'uso od il godimento di qualsiasi diritto reale;

sopravvennero poi altre leggi restrittive e limitatrici delle attività economiche e commerciali, fino a che nel corrente anno 1969, e precisamente nel periodo che precedette il colpo di Stato, si ebbe l'ultimo e fatale giro di vite persecutorio, che ha precluso agli italiani ogni possibilità di lavoro e di civile convivenza;

le disposizioni restrittive emanate dal precedente regime monarchico si compendiano per gli italiani:

a) nel divieto sopraccennato degli acquisti immobiliari;

b) nel divieto di gestire farmacie, rappresentanze commerciali, depositi fiduciari di merce, agenzie marittime ed agenzie di assicurazione;

c) nel divieto di costituire società commerciali anche se vi sia la partecipazione maggioritaria di cittadini e di capitali libici;

d) nella cessazione delle funzioni notarili stabilita per i notai italiani per il gennaio 1971;

inoltre, lo straniero residente in Libia non gode di libertà di stampa nè del diritto di associazione e di riunione, non può lasciare il territorio libico nè rientrarvi senza l'autorizzazione della polizia e non può contare in modo assoluto sull'altrui rispetto della personalità umana;

ora il nuovo regime repubblicano, succeduto recentemente al regime monarchico, pur avendo fatto nei primi giorni del suo avvento al potere sperticate dichiarazioni ufficiali di amicizia verso l'Italia, ha invece inasprito le precedenti disposizioni restrittive, emanando nuove ed assurde norme di carattere persecutorio che hanno irrimediabilmente aggravato le condizioni degli italiani;

infatti:

a) le vendite delle proprietà italiane sono state sottoposte al preventivo nulla osta governativo, con palese ed inaudita violazione del diritto internazionale privato;

b) sono state « libicizzate » con atto d'imperio le locali filiali del Banco di Roma e del Banco di Napoli nelle cui sedi si sono arbitrariamente insediate apposite commissioni direttive unilateralmente designate dalle autorità libiche, dandosi inizio alla nuova gestione senza previ accordi con la banca interessata;

c) sono stati esclusi gli agricoltori italiani dal beneficio della tariffa ridotta per il consumo dell'energia elettrica ad uso agricolo e per la provvista di carburanti e dei fertilizzanti destinati all'agricoltura;

d) è stato imposto in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e nella redazione degli atti notarili l'uso esclusivo della lingua araba, con divieto di redigere testi bilingui;

e) è stato imposto a tutte le aziende commerciali private l'obbligo della tenuta della contabilità in lingua araba;

f) è stato disposto che la carta intestata da usarsi nella corrispondenza commerciale e privata deve essere stampata esclusivamente in lingua araba, escludendosi ogni dizione bilingue;

g) è stato disposto che la segnaletica stradale e tutte le tabelle, insegne e targhe di cui sono usualmente muniti i negozi e gli uffici commerciali e professionali devono essere solamente in lingua araba, con divieto di uso promiscuo di altre lingue straniere;

dopo quanto è stato sopra esposto, risulta chiaro ed evidente che la sorte degli italiani residenti in Libia è ormai segnata e che altra alternativa non resta per la maggior parte di essi se non quella del rimpatrio e dell'abbandono del focolare domestico;

rientreranno quindi in gran numero in patria folte schiere di lavoratori, con un fardello di dolorose esperienze e di amare delusioni, ma con la certezza di trovare conforto ed assistenza nella comunità nazionale e di poter continuare in seno alla stessa le proprie attività lavorative;

oltremodo disperata ed insanabile sarebbe la loro delusione se lo Stato italiano non si dimostrasse capace di attuare prontamente apposite e speciali provvidenze assistenziali che risolvano in pieno il problema del reinserimento del profugo nei settori nazionali del lavoro e delle attività produttive,

delibera di invitare il Governo a prendere i seguenti provvedimenti:

1) proclamare lo stato di necessità per i profughi della Libia mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, affinchè essi possano usufruire delle provvidenze di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

2) assicurare al profugo, con apposite norme legislative, il libero esercizio nella madre patria delle professioni, dei mestieri e delle attività economiche e commerciali già esercitate in Libia;

3) attuare l'equiparazione giuridica degli impiegati assunti con contratto locale alle dipendenze dei grandi complessi economici ed industriali italiani operanti in Libia affinchè essi, rientrando in patria, possano continuare nelle sedi nazionali le stesse attività lavorative disimpegnate nelle filiali libiche (Banco di Roma, Banco di Napoli, « Alitalia », eccetera);

4) svolgere un'energica azione diplomatica presso il Governo della Libia per ottenere che venga ripristinata per gli italiani che rimpatriano definitivamente la facoltà dei trasferimenti valutari dei risparmi e delle economie domestiche e che vengano altresì trasferite presso il nostro Istituto nazionale della previdenza sociale le posizioni assicurative dei lavoratori italiani ai fini del trattamento previdenziale e dell'assistenza sanitaria da fruire in Italia;

5) stanziare appositi fondi nel quadro dell'« edilizia popolare sovvenzionata » per risolvere il problema della casa per il profugo lavoratore, affidando la gestione di tali fondi, ed in genere l'organizzazione assistenziale dei profughi della Libia, alla benemerita Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati, Ente morale dotato di un'attrezzatura tecnica ed amministrativa di prim'ordine, retto da personalità di provata esperienza e di indiscussa probità, i cui fini istituzionali prevedono l'assistenza a tutti i rimpatriati;

6) disporre, infine, speciali provvidenze bancarie e creditizie per il finanziamento di tutte le attività imprenditoriali ed artigianali che il profugo volesse intraprendere nel territorio nazionale. (moz. - 51)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FIORENTINO, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Con riferimento:

alla degenerazione della situazione della Università di Milano, per quanto concerne la sede del rettorato e delle facoltà di legge, lettere, filosofia e scienze politiche, praticamente abbandonata dal rettore in mano ad una banda armata comandata dal Capanna;

all'abbandono delle facoltà da parte di studenti, iscrittisi all'Università cattolica e all'Università di Pavia per sottrarsi alla persecuzione fisica ed alla violenza che non trova limite alcuno, nè da parte delle autorità accademiche, nè da parte delle autorità cui è affidato l'ordine pubblico;

alla guerriglia imperversata per tre ore nel centro della città, con lancio di oggetti metallici, corpi contundenti, cubetti di porfido, aste, bastoni, ringhiere, bottiglie « molotov » e tegole, azione che ha costretto gli

agenti dell'ordine ad indietreggiare più volte, impotenti di fronte alla violenza, subendo numerosi feriti;

alla quasi completa distruzione dei servizi igienici e sanitari della sede, all'invasione dell'economato e della ragioneria, con distruzione di macchine contabili e schedari, ed ai danni che ammontano, per dichiarazione del rettore, ad una cifra ingente;

ad una denuncia da parte del rettore « contro ignoti » che è un'offesa alla verità, perchè tutti (dal rettore alle autorità) conoscono gli autori e soprattutto gli organizzatori che avevano spregiudicatamente annunciato l'azione di guerriglia da una settimana, con un manifestino in cui si poteva leggere che la manifestazione sarebbe stata « politicamente armata contro reazioni fasciste e poliziesche »,

gli interpellanti chiedono di conoscere se i fatti corrispondano a verità e quali provvedimenti intenda prendere il Governo per tutelare, oltre l'ordine pubblico, il diritto allo studio della sana gioventù studentesca, coscientemente abbandonata in mano agli eversori che hanno fatto della violenza il loro mito e della rivolta contro i poteri dello Stato il loro obiettivo. (interp. - 309)

CUCCU, LI VIGNI, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere:

1) qual è il quadro effettivo delle eccedenze produttive, per il periodo di applicazione dei regolamenti comunitari, nei sei Paesi del MEC ed a quanto ammonta in tale quadro il conto passivo del nostro Paese ed il costo relativo, gravante in termini monetari sui consumatori italiani e sulla nostra bilancia dei pagamenti ed in termini economici sulle nostre aziende agricole operanti nelle stesse coltivazioni eccedentarie;

2) quali motivi sono alla base delle inadempienze del MEC in ordine alla mancata attuazione ed al continuo rinvio del regolamento vinicolo, nonchè dell'acquiescenza del nostro Governo davanti allo stato di carenza del sistema comunitario in tale settore, e quale gravame — evidente, se non esclusivo — ne derivi al nostro Paese, in termini sia monetari che di sviluppo economico;

3) quali misure il Governo intende promuovere e sollecitamente attuare per garantire all'interno un ordinato e rapido sviluppo dell'economia vitivinicola e, nel quadro degli impegni del MEC, un'efficace difesa delle posizioni di mercato del vino italiano, acquisite ed acquisibili;

4) se, infine, il Governo ritiene mature le condizioni di fatto per un radicale ripensamento sugli accordi comunitari in generale, ed in particolare sui troppo onerosi condizionamenti che essi comportano in ordine al riassetto urgente della nostra economia agricola, e sui costi che il nostro Paese deve ogni giorno sostenere per il rispetto delle altrui produzioni eccedentarie, senza alcuna contropartita a sostegno delle nostre più diffuse tradizioni e vocazioni produttive. (interp. - 310)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per avere assicurazione:

che nessuna isola che sorge nel bacino lagunare di Venezia e che attualmente è del demanio statale sia a qualsiasi titolo trasferita a privati (persone fisiche o società);

che tali isole, come gli altri terreni demaniali di interesse turistico del comprensorio lagunare, siano riservate agli Enti locali, eccettuati gli Orti del Cavallino, già destinati ai soci della locale cooperativa di coltivatori diretti. (int. or. - 1578)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VERONESI, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agri-*

coltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Premesso:

che il consumo cumulativo per ogni 1000 ettari di terreno agrario è di 150 tonnellate di azoto in Olanda, 93 in Belgio, 63 in Germania occidentale, 42 nel Lussemburgo, 29 in Francia ed appena 23 in Italia e che eguale divario si verifica nel consumo dei concimi fosfatici;

che tali bassi consumi condizionano la produttività dell'agricoltura del Paese, con gravi conseguenze in ordine alla competitività della nostra agricoltura in campo comunitario,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali iniziative concrete il Governo ritenga di prendere urgentemente per incrementare fra gli imprenditori agricoli il consumo dei concimi azotati e fosfatici onde allinearlo ai livelli in atto negli altri Paesi della Comunità. (int. scr. - 3467)

SPASARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

le ragioni per le quali finora il Governo non ha sentito il dovere di passare dalle parole ai fatti, avviando una politica di radicale revisione dell'occupazione nel Mezzogiorno, e specialmente in Calabria, dove i lavoratori, non trovando una occupazione, sono costretti a lasciare da anni, e purtroppo con sempre maggiore intensità, le proprie disagiate famiglie per cercare lavoro in altre regioni e all'estero;

perchè si continua a persistere in una politica che ha creato tra la Calabria e le altre regioni, anche nello stesso Mezzogiorno, enormi squilibri, e quindi un Sud nel Sud, non essendosi realizzati investimenti industriali di Stato ad alto livello occupazionale nella regione calabrese, costantemente a tal fine ignorata tanto da far morire o languire anche le poche iniziative eccezionalmente sorte;

se risponde a verità che il Comitato dei ministri per la contrattazione programmata intenda escludere la Calabria (come già avvenne per la FIAT per il triennio 1970-72) anche dagli investimenti « Pirelli » destinati al Mezzogiorno per il predetto triennio, quando prossimamente si tratterà di localizzare detti investimenti.

Si fa infine presente che ormai le popolazioni calabresi sono arrivate al limite di ogni sopportazione, per cui s'impongono in favore della negletta Calabria urgenti e riparatrici decisioni nel settore delle realizzazioni industriali di Stato a forte presa occupazionale, come quelle meccaniche e siderurgiche.

Con riserva, ove non si avessero sollecite e concrete assicurazioni, di trasformare la presente interrogazione in interpellanza, anche perchè l'interrogante lamenta di non aver avuto risposta ad analoga interrogazione presentata il 19 gennaio 1970, si attende una risposta che valga a rasserenare ed a ridare fiducia alle ormai esasperate popolazioni calabresi, le quali hanno pur diritto alla vita. (int. scr. - 3468)

PELIZZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il giorno 6 aprile 1970, a Padova, presso l'Istituto « Scancerle », si sono svolte le prove scritte per l'abilitazione all'insegnamento della filosofia ed altre materie negli istituti secondari. A sostenere la prova si sono presentati circa 450 candidati. All'ingresso alcuni giovani consegnavano un ciclostilato che conteneva un esplicito invito a boicottare gli esami e proponeva un calendario di manifestazioni e di « lotta » in alcune sedi d'esame.

Dopo l'identificazione dei candidati c'è stato, da parte di alcuni, l'invito a tutti ad una riunione in assemblea, per discutere sia sugli esami, sia su problemi di più vasta portata, e ciò prima che il presidente leggesse i temi della prova scritta di filosofia e di storia. Oltre 300 candidati si sono riuniti, dopo un incerto andirivieni lungo i corridoi, nell'aula magna dell'Istituto per dar vita ad un'assemblea. Gli interventi, pur toccando i problemi della scuola, finivano, quale più quale meno, per essere una critica al « sistema » della nostra società, e la riunione

assembleare assumeva sempre più i toni del comizio politico.

Dopo circa tre ore il presidente, accogliendo una richiesta dell'assemblea, leggeva i testi delle prove ai microfoni dell'aula magna e poi dettava lo stesso testo a tutti coloro che, rimasti nelle aule, intendevano svolgere la regolare prova scritta, non aderendo essi alla proposta della « prova collettiva », com'era stato deciso dai « contestatari », i quali, però, ben presto decidevano di non passare nemmeno allo svolgimento della prova collettiva, mentre circa 100-150 candidati erano impegnati nello svolgimento della consueta prova scritta.

Allorchè i contestatori hanno preso atto che molti loro colleghi non intendevano associarsi alle loro proteste, hanno cercato di persuaderli, dapprima, a non continuare la prova, perchè, secondo loro, era ormai invalidata; poi hanno cercato di dissuaderli con pressione « psicologica »; infine, hanno cercato, in ogni modo, di generare disturbo e confusione, creando un clima di tensione e di lotta.

Il presidente, i commissari ed i membri di vigilanza si sono adoperati perchè non avvenissero incidenti di rilievo e tutto fosse limitato a qualche scambio di battute tra le due parti.

La prova individuale di tutti coloro che intendevano sottostare alle legittime disposizioni è stata, senza eccezioni, portata a termine in tempo utile e le buste, con gli elaborati, regolarmente consegnate ai membri di vigilanza.

Rimane il fatto grave del clima di tensione nel quale si è lavorato e che non ha certamente contribuito a far sì che ogni candidato « non contestatore » esprimesse il meglio di sè, in una prova che è fondamentale per la carriera d'insegnante. Ma coloro che, dando prova di fermezza di carattere, non hanno accolto le tesi estremiste e, con coscienza, coraggio e volontà, hanno svolto il loro elaborato, attendono ora fiduciosi la « convalida » dei loro esami: se questi, invece, come i « contestatori » affermavano, verrano annullati, l'animo di coloro che credono ancora in uno Stato di diritto si riempirà di profonda tristezza e sarà inutile la loro testimonianza per un vivere civile, ordinato ed obbediente alle leggi della comunità.

Se i fatti come sopra esposti rispondono a verità, l'interrogante chiede di conoscere il punto di vista del Ministro al riguardo, e cioè se ritenga assolutamente ineccepibile la prova d'esame, alla quale si sono sottoposti i 100-150 candidati che hanno presentato, nel termine e nei modi stabiliti, il loro elaborato, e se, di conseguenza, non sia deciso a respingere ogni tentativo inteso ad invalidare la prova regolarmente svoltasi da parte di chi vi ha partecipato. (int. scr. - 3469)

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover assecondare le reiterate richieste dell'Amministrazione provinciale di Salerno per la copertura dei posti vacanti di personale subalterno ed ausiliario nei licei scientifici e negli istituti tecnici, sulla base delle precise disposizioni di legge in materia.

Allo stato attuale della situazione, risultano scoperti 28 posti di bidello, 32 di assistente, 4 di aiutante tecnico, 14 di applicato, 4 di segretario, 5 di magazziniere, per un complesso di 87 unità, con gravissimo disagio delle scuole interessate, ostacolate o talora addirittura impedite nell'assolvere ai loro compiti. (int. scr. - 3470)

PICARDO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere a chi risalga la responsabilità di un'indagine recentemente effettuata in un liceo di Caltanissetta, mirante ad individuare fantomatici spacciatori di droga e ad accertare inesistenti reati contro il buoncostume, e se tale indagine — condotta con metodi inopportuni — abbia ottenuto qualche risultato, oltre al discredito degli organi responsabili della scuola presso la pubblica opinione ed ai disagi creatisi tra le famiglie degli alunni.

Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, ciascuno per la propria competenza, anche per evitare il ripetersi del grave inconveniente lamentato. (int. scr. - 3471)

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza

che nell'Istituto tecnico commerciale di Ostia Lido la presidenza, senza alcuna autorizzazione ministeriale, ha preso l'iniziativa di attribuire a tutti gli alunni, qualunque fosse il grado di preparazione e di profitto da essi raggiunto, un unico voto trimestrale conclusivo espresso in sei decimi, come è stato riferito recentemente da un quotidiano sotto il titolo « Ottanta pagelle col voto unico di sei ».

Per conoscere, altresì, se e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare l'arbitrio che — mentre vanifica le disposizioni vigenti in materia, creando disorientamento e perplessità negli studenti e nelle loro famiglie, nonchè risentimento nei docenti che ravvisano nella illegittima iniziativa motivo di annullamento del loro lavoro creativo e formativo — determina di fatto un livellamento in basso delle coscienze e delle intelligenze ed arreca anche grave danno ai discenti, i quali vengono in tal modo privati della possibilità di usufruire del diritto all'esenzione dalle tasse scolastiche, a premi di rendimento e ad altri benefici previsti dalle leggi in vigore, e posti su un piano di diseguaglianza e di inferiorità rispetto agli studenti degli altri istituti. (int. scr. - 3472)

RUSSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritiene di prendere in esame l'ordine del giorno (18 marzo 1970) del Consiglio comunale di Fasano (Brindisi) relativo al tracciato della superstrada E-2 nei pressi di Torre Canne.

Il documento espone con ogni chiarezza i motivi per cui quel comune, che ha preminenti interessi da difendere, invoca responsabilmente che siano rivisti i piani ANAS per soluzioni che siano pari alla delicatezza dei problemi che vi sono connessi. (int. scr. - 3473)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 aprile 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (857-*Urgenza*).

BELOTTI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (361).

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari